

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DETERMINA DEL DIRIGENTE

Pubblicato su
 Amministrazione
 Trasparente il 30.7.2021

Numero del provvedimento	1839
Data del provvedimento	22-07-2021
Oggetto	Delibera/determina a contrarre
Contenuto	Affidamento diretto di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), del Decreto Legge 16 Luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 Settembre 2020, n. 120, dei lavori di manutenzione straordinaria per Adeguamento della sala endoscopica/chirurgica del PIOT di San Marcello Pistoiese/Piteglio, ai criteri dell'accreditamento delle strutture sanitarie di cui alla Legge Regionale Toscana n.51 del 5 Agosto 2009. Approvazione atti e avvio procedura. CUP: D67H21003630005

Dipartimento	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore Dipartimento	TANI LUCA f.f.
Struttura	SOC GESTIONE INVESTIMENTI PISTOIA
Direttore della Struttura	TESI ERMES a.i.
Responsabile del procedimento	TESI ERMES

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
165.000	Fabbricati indisponibili	1A02020201	2021

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto
A	2	RELAZIONE DEL RUP DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO
B	74	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
C	1	QUADRO ECONOMICO

“documento firmato digitalmente”

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n. 84 del 28/12/2015 recante il *“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”*;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Vista la delibera del Direttore Generale n. 1064 del 19.07.2019 recante *“Conferimento incarico di Direzione del Dipartimento Area Tecnica e della SOC Programmazione Investimenti sul patrimonio”*;

Vista la delibera n. 814 del 31.05.2019 con cui è stato, tra l’altro, nominato l’ingegnere Ermes Tesi Direttore dell’Area Manutenzione e Gestione Investimenti Pistoia;

Richiamata la delibera n. 1348 del 26.09.2019, recante *“Modifica delibera n. 644/2019 “Approvazione del sistema aziendale di deleghe (..)” e delibera n. 885/2017 “Criteri generali per la nomina delle Commissioni giudicatrici nell’ambito delle gare d’appalto del Dipartimento Area tecnica e ripartizioni di competenze fra le SOC (..)”. Integrazione deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione degli atti nell’ambito del Dipartimento Area tecnica e Dipartimento SIOR”*;

Richiamata per lo specifico ambito del Dipartimento Area tecnica, la Delibera del Direttore Generale f.f. nr. 885 del 16/06/2017, con la quale è stata definita la ripartizione delle competenze tra le SOC afferenti al medesimo Dipartimento, relativamente agli atti da adottare per le procedure di gara;

Richiamata la delibera nr. 1064 del 13/07/2017 avente ad oggetto *“Modalità di individuazione o nomina dei responsabili unici del procedimento - dipartimento area tecnica”*, nella quale si stabilisce che: *“... con riferimento alle individuazioni o nomine dei Responsabili Unici dei Procedimenti preposti ad ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione afferente al Dipartimento Area Tecnica: se l’attività interessa un’unica unità organizzativa, la figura del responsabile unico del procedimento (RUP) coincide con quella del dirigente preposto all’unità organizzativa medesima, salva diversa espressa designazione da parte di quest’ultimo di altro dipendente addetto all’unità (...);”*

Richiamati:

- il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”*, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- il Decreto legge 19.05.2020, n. 34, convertito in legge 17.07.2020, n. 77, recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- il Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo 22 agosto 2017, n. 154 *“Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42”*;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, s.m. e i. *“Codice dei contratti pubblici”*;
- il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, *“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 *“Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 17 aprile 2006, n.163”*, recante *“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”* per gli articoli tuttora vigenti, ai sensi dell’art. 216 del D.lgs. 50/2016 *“Disposizioni transitorie e di coordinamento”*;
- il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 novembre 2016 n. 248 *“Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell’articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante *“Approvazione sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”*;
- il Capitolato Generale di Appalto LL.PP. - Decreto Ministero LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente alle disposizioni ancora in vigore;
- la Legge regionale toscana 13 luglio 2007, n. 38 e s.m.i. *“Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”*;
- le Linee guida n. 4 di attuazione del Codice dei contratti pubblici recanti *“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*, approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1097 del 26.10.2016, aggiornate al D.lgs. 56/2017 con delibera n. 206 del 01.03.2018 e da ultimo aggiornate, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6 lettera j), con delibera numero 636 del 10 luglio 2019, in seguito all’entrata in vigore della legge 14 giugno n. 55 di conversione del decreto legge 18 aprile 2019 n. 32;

Richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 1176 del 15.10.2020 recante “Codice dei contratti pubblici, da ultimo modificato con Decreto Legge 16 luglio 2020, nr. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120: disposizioni operative per le procedure di “affidamento diretto” e modifiche ai regolamenti di gestione dell’elenco degli operatori economici e dei professionisti aziendali” con la quale, tra l’altro, sono state approvate le nuove indicazioni operative per gli affidamenti di cui all’art. 1, comma 2, lettere a) e b) del suddetto Decreto Legge;

Viso il punto “B” del Protocollo d’intesa sottoscritto il 2/10/2019 tra i Sindaci di Abetone Cutigliano, San Marcello Piteglio e dal Direttore Generale della USL Toscana Centro; la conseguente Relazione sanitaria del Direttore Sanitario di Presidio Dott.ssa Lucilla Di Renzo del 9 Giugno 2021 Prot.49955/2021, riguardante l’intervento “Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento della sala endoscopica/chirurgica del PIOT ‘L.Pacini’ di San Marcello Pistoiese/Piteglio, ai criteri dell’accreditamento delle strutture sanitarie di cui alla Legge Regionale Toscana n.51 del 5 Agosto 2009”:

Premesso che con adozione dello schema del Piano triennale degli Investimenti Aziendali 2021-2023 e del programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e dell’elenco dei lavori 2021 approvato con Delibera .DG. 1048 del 20/07/2021 è previsto l’intervento denominato “Lavori di Adeguamento della Sala Endoscopica/chirurgica del PIOT di San Marcello/Piteglio”, identificato con il Codice PT-64, finanziato per l’importo totale di € 165.000,00 sul conto Fabbricati indisponibili 1A02020201 come segue:

- € 11.155,11 aut. 320002/2018 mutuo 2016-2018
- € 153.844,89 aut 655/2021 mutuo 2021;

Vista la relazione, allegata come parte integrante e sostanziale al presente atto sotto la lettera “A”, nella quale l’Ing. Ermes Tesi, Direttore a.i. della SOC Gestione Investimenti Pistoia, Responsabile Unico del Procedimento (di seguito per brevità RUP), dei “Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento della sala endoscopica/chirurgica del PIOT di San Marcello Pistoiese/Piteglio, ai criteri dell’accreditamento delle strutture sanitarie di cui alla Legge Regionale Toscana n.51 del 5 Agosto 2009”:

- **propone** l’approvazione del progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi, la cui copia cartacea è depositata agli atti d’ufficio, redatto dal gruppo di tecnici dell’Area pistoiese, fatta eccezione per il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, predisposto dal professionista esterno geom. Alessio Cencioni (incaricato con provvedimento n. 2065 del 23.9.2020) validato dall’Ing. Ermes Tesi, Direttore della SOC Gestione investimenti Pistoia, in data 20.07.21;
- **dà atto** che l’importo complessivo dell’intervento è di € 165.000,00, di cui € 131.678,10 per lavori, al lordo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, pari a 3.093,35, ed € 33.321,90 per somme a disposizione, come risulta dal relativo quadro economico;
- **indica** le lavorazioni oggetto dell’appalto che sono suddivise tra le categorie di cui al D.P.R. 207/2010 nel modo seguente:
 - lavorazioni riconducibili alla categoria OG1 del D.P.R. 207/2010 per € 82.762,31;
 - lavorazioni riconducibili alle categorie specialistiche scorporabili/subappaltabili OS28 per € 16.001,29 e OS30 per € 32.914,50;
- **esprime** la necessità di affidare i lavori di cui trattasi mediante la procedura di cui all’art. 1, comma 2, lettera a) del Decreto Legge 16 luglio 2016, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, che consente alle stazioni appaltanti di procedere all’affidamento diretto dei lavori di importo pari o superiore a € 40.000,00 ed inferiore a € 150.000,00;
- **indica** i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte ai sensi, rispettivamente, dell’art. 83 del D.lgs 50/2016 e dell’articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 16 luglio 2016, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- **ritiene**:
 - 1) alla luce delle sentenze della Corte di giustizia europea: 26 settembre 2019, causa C-63/18, e 27 novembre 2019, causa C-402/18, che nell’appalto di cui trattasi, il subappalto non può superare la quota del 40% dell’importo complessivo del contratto per le motivazioni indicate all’art. 47, comma 1, del capitolato speciale d’appalto;
 - 2) che a norma dell’art. 97, comma 8, del D.lgs. 50/2016, l’appalto non comprenda “elementi di rilevanza tale da poter comportare fattivamente un interesse reale transfrontaliero”;

- quantifica in € 5.520,06, al netto di IVA, le eventuali modifiche da apportare al contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del D.lgs. 50/2016 per l'eventuale applicazione delle misure ANTICOVID-19;
- prevede di acquisire, in forma scritta, con modalità informale (mediante mail o pec) tre preventivi di spesa e, in seguito alla comparazione degli stessi, richiedere conferma del preventivo migliore (con il criterio del minor prezzo) mediante piattaforma telematica START ad uno degli operatori economici interpellati;

e ritenuto di approvarla;

Visti il capitolato speciale d'appalto e il quadro economico dell'intervento, allegati come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, rispettivamente, sotto le lettere "B" e "C", i cui testi recepiscono le disposizioni normative introdotte dal Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n.120;

e ritenuto di approvarli;

Vista la delibera n. 1176 del 15/10/2020 richiamata in premessa con la quale è stata, tra l'altro, attribuita alla SOC proponente il presente atto l'adozione del provvedimento di approvazione del progetto e di avvio del procedimento di affidamento diretto, previo parere favorevole del Direttore del Dipartimento Area Tecnica in merito alla compatibilità degli importi che incidono sul Piano Investimenti;

Acquisito il parere favorevole del Direttore del Dipartimento Area Tecnica in data 24.5.2021;

Ritenuto

- di avviare una procedura, di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) del Decreto Legge 16 luglio 2020, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, per l'affidamento diretto dei lavori di cui trattasi, che si svolgerà in modalità telematica, tramite il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START), per un importo dei lavori da appaltare di **€ 131.678,10** (euro Centotrentunomilaseicentotantotto/10), di cui **€ 3.093,35** (euro Tremilanovantatre/35) per costi della sicurezza, dando atto che le lavorazioni oggetto del contratto sono riconducibili alla Categoria prevalente OG 1 – "Edifici civili e industriali" del D.P.R. 207/2010 per € 82.762,31 ed alle categorie specialistiche scorporabili/subappaltabili OS28 "Impianti termici e di condizionamento" per € 16.001,29 e OS30 "Impianti interni elettrici..." per € 32.914,50;

- di stabilire:

- 1) che saranno acquisiti, in forma scritta, con modalità informale (mediante mail o pec) tre preventivi di spesa da altrettanti operatori economici individuati dal RUP nell'elenco aziendale, approvato con deliberazione con deliberazione n. 279 del 15.02.2018, modificato ed integrato con deliberazione n. 1176 del 15/10/2020, e da ultimo aggiornato con determina n.1260 del 11/05/2021 nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, ai sensi del comma 1, dell'art. 36 del Codice dei contratti pubblici, e iscritti nell'indirizzario del Sistema Telematico degli Acquisti Regionale della Toscana (START) per tali lavorazioni;
- 2) che, in seguito alla comparazione dei preventivi acquisiti, verrà chiesta conferma del preventivo migliore mediante piattaforma telematica START
- 3) che, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, l'aggiudicazione dell'appalto avverrà con il criterio del minor prezzo;
- 4) che alla luce delle sentenze della Corte di giustizia europea: 26 settembre 2019, causa C-63/18, e 27 novembre 2019, causa C-402/18, nell'appalto di cui trattasi, il subappalto non può superare la quota del 40% dell'importo complessivo del contratto per le motivazioni indicate all'art. 4, comma 2 del capitolato speciale d'appalto;
- 5) che a norma dell'art. 97, comma 8, del D.lgs. 50/2016, l'appalto non comprende "elementi di rilevanza tale da poter comportare fattivamente un interesse reale transfrontaliero";
- 6) che la Stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua, ai sensi del comma 6 dell'art. 97 del D.lgs. n. 50/2016;
- 7) che ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016, la Stazione appaltante ha la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

Dato atto che, a norma dell'art. 53, commi 2 e 3, del D.lgs. n. 50/2016, l'elenco degli operatori economici interpellati per la procedura di cui trattasi non può essere comunicati a terzi o reso in qualsiasi altro modo noto fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte;

Visto l'art. 4 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49, il quale stabilisce che prima dell'avvio della procedura di scelta del contraente, il Direttore Lavori fornisce al RUP "l'attestazione dello stato dei luoghi";

Si rende necessario nominare l'ufficio di Direzione dei Lavori nei tecnici, in servizio presso l'Area Manutenzione e Gestione investimenti Pistoia: Direttore dei Lavori geom. Claudia Biondi, Direttori operativi per.ind.le Alessio Incerpi, per.ind.le Filippo Poggi; per lo svolgimento del servizio di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione è stato incaricato il geom. Alessio Cencioni (prov. 2065/2020);

Dato atto che l'importo complessivo della spesa dei lavori oggetto del presente provvedimento, risultante dal Quadro economico, pari a **€ 165.000,00** (IVA e somme a disposizione incluse), trova copertura sul conto 1A020201 "Fabbricati indisponibili" del Bilancio di Previsione 2021-2023 approvato con Delibera DG n. 386 del 11.03.2021, rimodulato con atto del Direttore Generale n. 918 del 1.7.2021;

Ravvisata la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii., al fine di avviare quanto prima la procedura di affidamento di cui trattasi;

Dato atto che il sottoscritto Direttore della SOC Gestione Investimenti Pistoia, ing. Ermes Tesi, nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata a cura del Responsabile del procedimento, ing. Ermes Tesi, direttore della stessa SOC;

DISPONE

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate,

1) di approvare:

- la relazione, allegata come parte integrante e sostanziale al presente atto sotto la lettera "A", dell'Ing. Ermes Tesi, Direttore SOC Gestione Investimenti Pistoia, Responsabile Unico del Procedimento dei "Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento della sala endoscopica/chirurgica del PIOT 'L.Pacini' di San Marcello Pistoiese/Piteglio, ai criteri dell'accreditamento delle strutture sanitarie di cui alla Legge Regionale Toscana n.51 del 5 Agosto 2009";

- il progetto esecutivo dei "Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento della sala endoscopica/chirurgica del PIOT 'L.Pacini' di San Marcello Pistoiese/Piteglio, ai criteri dell'accreditamento delle strutture sanitarie di cui alla Legge Regionale Toscana n.51 del 5 Agosto 2009", redatto dai tecnici dell'Area pistoiese (fatta eccezione per il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, predisposto dal professionista esterno geom. Alessio Cencioni) e validato dal RUP, Ing. Ermes Tesi, Direttore della SOC Gestione investimenti Pistoia, in data 20.07.21, la cui copia cartacea è depositata agli atti d'ufficio della struttura proponente il presente atto, prevedente un importo complessivo pari a **€ 165.000,00** (IVA e somme a disposizione incluse);

- il capitolato speciale d'appalto e il quadro economico dell'intervento, allegati come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, rispettivamente, sotto le lettere "C" e "D", i cui testi recepiscono le disposizioni normative introdotte dal Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n.120;

2) di avviare una procedura, di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) del Decreto Legge 16 luglio 2020, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, per l'affidamento diretto dei lavori di cui trattasi, che si svolgerà in modalità telematica, tramite il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START), per un importo dei lavori da appaltare di per un importo dei lavori da appaltare di **€ 131.678,10** (euro Centotrentunomilaseicentotantotto/10), di cui **€ 3.093,35** (euro Tremilanoventatre/35) per costi della sicurezza, dando atto che le lavorazioni oggetto del contratto sono riconducibili alla Categoria prevalente OG 1 – "Edifici civili e industriali" del D.P.R. 207/2010 per € 82.762,31 ed alle categorie specialistiche scorporabili/subappaltabili OS28 "Impianti termini e di condizionamento" per € 16.001,29 e OS30 "Impianti interni elettrici..." per € 32.914,50;

3) di stabilire:

- 1) che saranno acquisiti, in forma scritta, con modalità informale (mediante mail o pec) tre preventivi di spesa da altrettanti operatori economici individuati dal RUP nell'elenco aziendale, approvato con deliberazione con deliberazione n. 279 del 15.02.2018, modificato ed integrato con deliberazione n. 1176 del 15/10/2020, e da ultimo aggiornato con determina n. 1260 del 11/05/2021, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, ai sensi del comma 1, dell'art. 36 del Codice dei contratti pubblici, e iscritti nell'indirizzo del Sistema Telematico degli Acquisti Regionale della Toscana (START) per tali lavorazioni;
 - 2) che, in seguito alla comparazione dei preventivi acquisiti, verrà chiesta conferma del preventivo migliore mediante piattaforma telematica START
 - 3) che, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, l'aggiudicazione dell'appalto avverrà con il criterio del minor prezzo;
 - 4) che alla luce delle sentenze della Corte di giustizia europea: 26 settembre 2019, causa C-63/18, e 27 novembre 2019, causa C-402/18, nell'appalto di cui trattasi, il subappalto non può superare la quota del 40% dell'importo complessivo del contratto per le motivazioni indicate all'art. 4, comma 2 del capitolato speciale d'appalto;
 - 5) che a norma dell'art. 97, comma 8, del D.lgs. 50/2016, l'appalto non comprende "elementi di rilevanza tale da poter comportare fattivamente un interesse reale transfrontaliero";
 - 6) che la Stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua, ai sensi del comma 6 dell'art. 97 del D.lgs. n. 50/2016;
 - 7) che ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016, la Stazione appaltante ha la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- 4) di nominare** l'ufficio di Direzione dei Lavori nei tecnici, in servizio presso l'Area Manutenzione e Gestione investimenti Pistoia: Direttore dei Lavori geom. Claudia Biondi, Direttori operativi per.ind.le Alessio Incerpi, per.ind.le Filippo Poggi; per lo svolgimento del servizio di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione è stato incaricato il geom. Alessio Cencioni (prov. 2065/2020);
- 5) di dare atto** che l'importo complessivo della spesa dei lavori oggetto del presente provvedimento, risultante dal Quadro economico, pari a **€ 165.000,00** (IVA e somme a disposizione incluse), trova copertura sul conto 1A02020201 "Fabbricati indisponibili" del Bilancio di previsione 2021-2023 approvato con Delibera DG n. 386 del 11.03.2021, rimodulato con atto del Direttore Generale n. 918 del 1.7.2021;
- 6) di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42, comma 4, della L.R.T. n. 40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii., al fine di iniziare quanto prima i lavori;
- 7) di pubblicare** la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016 nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web di questa Azienda nella sottosezione "Bandi di gara e contratti" e sul sito dell'Osservatorio regionale dei contratti pubblici;
- 8) di trasmettere** il presente atto al Collegio Sindacale, a norma di quanto previsto dall'art. 3-ter, del d.lgs 502/92, articolo aggiunto dal D.Lgs 229/99 e dall'art. 42, comma 2, della L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii.

II DIRETTORE
S.O.C. Gestione Investimenti Pistoia
Ing. Ermes Tesi
Firmato digitalmente

RELAZIONE DEL RUP DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO - LAVORI
 per le procedure di affidamento diretto di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), del Decreto Legge 16 Luglio 2020 convertito con modificazioni dalla Legge 11 Settembre 2020, N. 120 di importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore a 150.000 euro

Pistoia, ... 22/07/2021

Al Direttore della SOC
 Gestione Investimenti Pistoia
 Dott. Ing. Ermes Tesi

Indirizzo e-mail ermes.tesi@uslcentro.toscana.it

VISTI:

- l'art. 1, comma 2, lettera a), del Decreto Legge 16 Luglio 2020 convertito con modificazioni dalla Legge 11 Settembre 2020, N. 120;
- le indicazioni operative aziendali per gli affidamenti diretti di cui alla lettera a) dell'art. 1, comma 2, del Decreto sopramenzionato, approvate con delibera del Direttore Generale n. 1176 del 15.10.2020 esecutiva ai sensi di legge.

Il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, in qualità di¹

- Direttore del Dipartimento Area tecnica
- Direttore di Area Manutenzione e gestione investimenti Pistoia
- Direttore della Struttura _____
- nominato con nota _____ del _____

A) TRASMETTE PER L'APPROVAZIONE ~~il progetto definitivo~~ **il progetto esecutivo dei Lavori di adeguamento della sala endoscopica/chirurgica del PIOT di San Marcello Pistoiese/Piteglio**

(eventuale) CUP: D67H21003630005, corredato dal relativo verbale di validazione del 20/07/2021

B) PROPONE l'avvio della procedura di cui all'oggetto per l'appalto, che di seguito si sintetizza:

1. **Oggetto dell'appalto:** Trattasi di Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento della sala endoscopica/chirurgica del PIOT 'L.Pacini' di San Marcello Pistoiese/Piteglio, ai criteri dell'accreditamento delle strutture sanitarie di cui alla Legge Regionale Toscana n.51 del 5 Agosto 2009.

2. **Importo a base dell'affidamento** € 131.678,10

3. **Oneri della sicurezza (se previsti)** € 3.093,35

4. **Limite massimo di ricorso al subappalto (specificare le motivazioni)** 40% (motivazione dettagliate nell'art. 47, comma 1, del capitolato speciale di appalto);

5. **Conto economico/Conto Patrimoniale a cui attribuire la spesa derivante dalla presente procedura di affidamento:**

Codice Conto: 1A02020201 "Fabbricati indisponibili", Piano investimenti 2021-2023 – scheda PT-64

Fonte di Finanziamento: Mutuo.

6. **Modalità di svolgimento della procedura di affidamento:**

- A) richiesta preventivi offerta economica a n. 3 operatori economici utilizzando la piattaforma telematica START MEPA;
- B) richiesta offerta a più operatori, utilizzando le stesse piattaforme telematiche (START MEPA);
- C) acquisizione in forma scritta, con modalità informale (mediante e-mail o pec) più preventivi di spesa e, in seguito alla comparazione degli stessi, richiedere conferma del preventivo migliore, mediante piattaforma telematica START MEPA, ad uno degli operatori economici interpellati.

7. **Criteri di individuazione dell'operatore economico/degli operatori economici invitato/i a rimettere offerta²:**

X ricorrendo all'Elenco degli operatori economici aziendali per le seguenti motivazioni:

Le ditte sono state individuate nell'Elenco degli operatori economici aziendali in base ai requisiti necessari per lo svolgimento dell'intervento in oggetto, seguendo i principi di rotazione e trasparenza richiesti.

¹ Barrare il quadrato di interesse

² Barrare il quadrato relativo al criterio che si intende utilizzare

~~ricorrendo all'indirizzario fornitori di START o MEPA mediante emissione di apposito avviso di interesse~~

8. Soggetti ammessi e condizioni di partecipazione alla procedura

- possesso dei requisiti dell'art. 80 dello stesso Codice.
- assenza di cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 nonché di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto;
- condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 o divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

9. I criteri di selezione degli operatori economici:

Requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all'art. 83, comma 1, lett. a) del d.Lgs. 50/2016:

- a) Iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A.)
- b) Iscrizione all'Albo Nazionale delle Società cooperative, oltre all'iscrizione alla C.C.I.A.A. (solo per le società cooperative e per i consorzi di cooperative)

Requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) del d.Lgs. 50/2016:

- SOA cat. prevalente OG1, classe I o superiore, nonché per le cat. specialistiche OS28 e OS30 o, alternativamente,
- requisiti art. 90 DPR 207/2010
- per le categorie specialistiche a qualificazione obbligatoria, se non in possesso: subappalto obbligatorio "qualificante" o ATI verticale

10. Il criterio di affidamento

solo prezzo/percentuale di ribasso


elementi qualitativi (*specificare*) _____

altro (*specificare*) _____

Con la presente nota il Responsabile Unico del procedimento richiede altresì di acquisire, tramite la SOC Appalti e Supporto Amministrativo, il Codice Identificativo di Gara (CIG) ed il Codice Unico di Progetto (CUP) laddove necessario, per la procedura di affidamento diretto di cui si tratta.

RUP³ dott. ing. Ermes Tesi

FIRMA⁴ _____



³ Indicare il nome e cognome per esteso

⁴ Olografa o digitale



Regione Toscana

Azienda USL Toscana Centro
 Piazza Santa Maria Nuova, 1 – 50122 Firenze
 Partita IVA & C.F. 06593810481

Distaccamento di
PISTOIA

Oggetto:

PIOT DI SAN MARCELLO PITEGLIO

**LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SALA ENDOSCOPICA/CHIRURGICA DEL PIOT
 DI SAN MARCELLO PITEGLIO – PT 64**

Indirizzo:

Via Guglielmo Marconi,160 San Marcello Piteglio (PT)

Responsabile del Procedimento

Dott. Ing. ERMES TESI

timbro e firma

Gruppo di Progettazione:

Progetto Sanitario :
 Dott.ssa LUCILLA DI RENZO

Coordinatore del gruppo di progettazione :
 Geom. CLAUDIA BIONDI

Progetto Architettonico:
 Geom. CLAUDIA BIONDI

Progettazione Impianti Elettrici e speciali :
 P.I. ALESSIO INCERPI

Progetto Impianti Meccanici:
 P.I. FILIPPO POGGI

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione :
 Geom. ALESSIO CENCIONI

Collaboratore amministrativo :
 Dott.ssa MARIA TERESA PARRINO

timbro e firma

Fase Progettuale:

Progetto Esecutivo

Pratica:

Oggetto della Tavola

__ Capitolato speciale di appalto __

C.B.	C.B.	C.B.				00	CSA
Redatto:	Controllato:	Approvato:	Scala:	Sistema:	Data:	Revisione:	Codice Elaborato:

Area Funzionale Tecnica
 UFFICIO DI PESCIA – Via c. Battisti , 10 – 51017 PESCIA (PT)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Prescrizioni contrattuali

Art. 3 comma 1 lettera eeee) del D.Lgs 50/2016
articolo 43, commi da 3 a 10, del D.P.R. 5 Ottobre 2010 n.207

LAVORI DI

PIOT DI SAN MARCELLO PITEGLIO

**Adeguamento della sala endoscopica/chirurgica del PIOT di San Marcello Piteglio
cod. PT-64 Piano Investimenti.**

CUP: _____

CIG: _____

		Importi in Euro
1	Importo esecuzione lavori a misura	€.128.584,75
2	Oneri per sicurezza lavorazioni	€. 3.093,35
3	Totale appalto (1+2)	€. 131.678,10
4	Quota aggiuntiva per sicurezza COVID	€. 5.520,06

Il Responsabile del Procedimento (Ing. Ermes Tesi) _____	Il Progettista Opere Architettoniche (Geom. Claudia Biondi) _____
Il Coordinatore Gruppo di Progettazione (Geom. Claudia Biondi) _____	Il Progettista Impianti Elettrici e Speciali (P.I. Alessio Incerpi) _____
Il Coord. Sicurezza in fase di Progettazione (Geom. Alessio Cencioni) _____	Il Progettista Impianti Meccanici (P.I. Filippo Poggi) _____

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____

Data _____

Firma e timbro legale rappresentante con, corrente per accettazione e presa visione

INDICE

PARTE GENERALE – DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL'APPALTO

CAPO 1 NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO.....	6
Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO E DEFINIZIONI.....	6
Art. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO ED IMPORTO DEL CONTRATTO.....	9
Art. 3 MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	10
Art. 4 CATEGORIE DEI LAVORI.....	11
Art. 5 GRUPPI DI CATEGORIE OMOGENEE E CATEGORIE CONTABILI.....	13
CAPO 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE	14
Art. 6 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.....	14
Art. 7 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	14
Art. 8 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO	16
Art. 9 MODIFICHE DELL'OPERATORE ECONOMICO APPALTATORE.....	17
Art. 10 RAPPRESENTANTE APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE CANTIERE	17
Art. 11 NORME GENERALI MATERIALI, COMPONENTI, SISTEMI D'ESECUZIONE	18
CAPO 3 TERMINI PER L'ESECUZIONE	19
Art. 12 ADEMPIMENTI ANTERIORI ALL'INIZIO DEI LAVORI	19
Art.13 CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI	20
Art. 13 - bis Consegna anticipata in caso d'urgenza.....	22
Art. 14 TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI	22
Art.15 PROROGHE.....	23
Art. 16 SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI	23
Art.17 SOSPENSIONI ORDINATE DAL R.U.P.....	25
Art.18 PENALI IN CASO DI RITARDO	26
Art.19 PROGRAMMA ESECUTIVO LAVORI APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA.....	26
Art.20 INDEROGABILITA' DEI TERMINI DI ESECUZIONE	27

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____

Data _____

Firma e timbro legale rappresentante con, corrente per accettazione e presa visione

Art.21 CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	28
CAPO 4 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI.....	29
Art. 22 LAVORI A MISURA.....	29
Art. 23 LAVORI A CORPO.....	30
Art. 24 EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA.....	31
Art. 25 VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIE' D'OPERA	31
CAPO 5 DISCIPLINA ECONOMICA.....	31
Art. 26 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO.....	31
Art.27 PAGAMENTI IN ACCONTO.....	32
Art.28 PAGAMENTI A SALDO.....	33
Art.29 FORMALITA' ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI.....	34
Art.30 RITARDO DEI PAGAMENTI DELLE RATE DI ACCONTO E DI SALDO	35
Art.31 REVISIONE PREZZI ED ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO	36
Art.32 ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DI TALUNI MATERIALI.....	36
Art.33 CESSIONE DEL PAGAMENTO E CESSIONE DEI CREDITI.....	36
CAPO 6 CAUZIONI, GARANZIE ED ASSICUAZIONI.....	37
Art. 34 CAUZIONE PROVVISORIA.....	37
Art. 35 CAUZIONE DEFINITIVA	37
Art.36 RIDUZIONE DELLE GARANZIE	38
Art.37 ASSICURAZIONI A CARICO DELL'IMPRESA.....	39
CAPO 7 DISPOSIZIONE PER L'ESECUZIONE	40
Art. 38 VARIAZIONE DEI LAVORI.....	40
Art.39 VARIANTI PER OMISSIONI OD ERRORI PROGETTUALI	43
Art.40 PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI.....	44
CAPO 8 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	44
Art.41 ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	44
Art.42 NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE	46
Art.43 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO	47

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____

Data _____

Firma e timbro rappresentante con, corrente per accettazione e presa visione


Art. 44 MODIFICHE E INTEGRAZIONI PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO	47
Art.45 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA.....	48
Art.46 OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA.....	48
CAPO 9 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	49
Art. 47 SUBAPPALTO.....	49
Art. 48 RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SUBAPPALTO.....	54
Art.49 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI	54
CAPO 10 CONTROVERSIE, MANODOPERA ED ESECUZIONE D'UFFICIO	56
Art.50 ACCORDO BONARIO	56
Art.51 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	57
Art.52 CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA.....	58
Art.53 DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (DURC)	59
Art.54 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. ESECUZIONE DEI LAVORI D'UFFICIO.....	59
CAPO 11 DISPOSIZIONE PER L'ULTIMAZIONE.....	62
Art.55 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE.....	62
Art.56 TERMINI PER IL COLLAUDO E L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE.....	63
Art.57 PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI.....	64
CAPO 12 NORME FINALI	64
Art.58 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE	64
Art.59 CONFORMITA' DEGLI STANDARD SOCIALI.....	68
Art.60 PROPRIETA' DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE.....	69
Art.61 UTILIZZO DEI MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI.....	70
Art.62 TERRE E ROCCE DI SCAVO	70
Art.63 CUSTODIA DEL CANTIERE	70
Art.64 CARTELLO DI CANTIERE	71
Art.65 EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO	71
Art.66 TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI.....	71

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____

Data _____

Firma e timbro legale rappresentante con, corrente per accettazione e presa visione

	CSA-rev 2(1).doc	Area Manutenzione e Gestione Investimenti PISTOIA
---	------------------	--

Art.67 DISCIPLINA ANTIMAFIA.....	72
Art.68 SPESE, IMPOSTE E TASSE.....	73

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____

Firma e timbro legale rappresentante con, corrente per accettazione e presa visione

Data _____

CAPO 1 NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO

Le disposizioni richiamate nel presente documento disciplinano gli aspetti generali dell'attività contrattuale per lavori di manutenzione straordinaria su un immobile nella disponibilità dell'Azienda USL Toscana centro ambito Pistoiese i cui dati di riferimento sono di seguito riportati:

Denominazione: AZIENDA USL TOSCANA CENTRO - ambito Pistoiese
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Ermes Tesi
Indirizzo: Via Sandro Pertini, 708
CAP: 51100
Località/città: Pistoia
Posta elettronica: ermes.tesi@uslcentro.toscana.it
Indirizzo internet: www.uslcentro.toscana.it

L'Azienda USL Toscana centro intende individuare, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del Decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" (cd. Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, l'operatore economico a cui affidare "**Lavori di adeguamento della sala endoscopica chirurgica del PIOT di San Marcello Piteglio**" di cui al presente Capitolato. L'aggiudicazione sarà effettuata con il **criterio del minor prezzo**, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del Decreto Legge 16.07.2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.

L'Azienda ha redatto il seguente Capitolato speciale di appalto al quale l'operatore economico (nel seguito del documento denominato Appaltatore), dovrà attenersi sia in fase di offerta che di eventuale aggiudicazione.

Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO E DEFINIZIONI

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e le forniture necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 2.
2. L'intervento è così individuato:
 - a) Denominazione conferita dalla Stazione Appaltante: "**PIOT di San Marcello Piteglio - Lavori di adeguamento della sala endoscopica chirurgica del PIOT di San Marcello Piteglio**" **cod. PT- 64 Piano Investimenti 2021-2023.**"
 - b) Descrizione sommaria: L'intervento consiste nella realizzazione opere di manutenzione straordinaria, finalizzati all'adeguamento ai criteri dell'accreditamento di cui alla L.R. Toscana n.51/2009, della sala endoscopica chirurgica del PIOT di San Marcello Piteglio. Tale opere prevedono il rifacimento della pavimentazione in tutti i locali, rifacimento dei rivestimenti e rinnovo della tinteggiatura nonché suddivisione dell'attuale postazione infermieristica in due spazi spogliatoio per pazienti e personale sanitario oltre, infine, la

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____

Data _____

Firma e timbro legale rappresentante con, corrente per accettazione e presa visione

revisione degli impianti, elettrico e termomeccanico, in relazione alla destinazione dei locali oltre opere impiantistiche, elettriche e meccaniche, necessarie per adeguare tali spazi alla diversa destinazione.

- c) La forma e le dimensioni delle opere oggetto dell'appalto risultano comunque dai disegni e dalle specifiche tecniche allegate al presente contratto di cui formano parte integrante, salvo quanto verrà meglio precisato in sede esecutiva dalla Direzione dei Lavori.
3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, gli oneri per trasporto a discarica e smaltimento differenziato dei materiali di risulta, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto a perfetta regola d'arte e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal Capitolato Tecnico che l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza di ogni suo elaborato senza alcun dubbio che possa impedirgli di conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. L'Appaltatore pertanto, con la stipula del contratto si obbliga anche alla perfetta organizzazione e puntualità degli approvvigionamenti.
4. L'esecuzione dei lavori è comunque effettuata secondo le regole dell'arte, e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova comunque sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.
5. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 sostituito dall'art.7, comma 1 lettera a) della Legge n.217 del 2010, sono stati acquisiti i seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG)	Codice univoco di progetto (CUP)
_____	_____

6. Il presente capitolato è redatto nel rispetto delle presenti normative fondamentali:


- il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- il Decreto legge 19.05.2020, n. 34, convertito in legge 17.07.2020, n. 77, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi";
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, "in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", e ss.mm. ii.
- il D.Lgs. n. 81/2008 "Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e s.m.i."

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____

Data _____

Firma e timbro rappresentante con, corrente per accettazione e presa visione

	CSA-rev 2(1).doc	Area Manutenzione e Gestione Investimenti PISTOIA
---	------------------	--

- il D.P.R. n. 207/2010: Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, limitatamente agli articoli ancora vigenti;
- Decreto M.I.T. 7 marzo 2018, n. 49 “Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione».
- Capitolato generale d’appalto di cui al D.M.LL.PP. del 19 aprile 2000 n. 145, per le parti ancora in vigore;
- Legge Regionale Toscana n. 38 del 13 luglio 2007 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

8. L'appalto è soggetto comunque all'esatta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme CEI, UNI, CNR.

Dovranno inoltre essere osservate, oltre a quanto elencato al precedente comma 7), le disposizioni contenute nei seguenti atti:

- D.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";
- Legge 447/95 e s.m.i (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi;
- D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. (Regolamento concernente attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici);
- D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale) e alle altre norme vigenti in materia.

L'impresa si obbliga altresì ad attuare le regolamentazioni derivanti dal DPCM 26/04/2020 e relativi allegati (con particolare riferimento ai cantieri edili, Allegato 7, pag. 44) in materia di misure urgenti per il contenimento del contagio da Covid-19 e a dare attuazione a quanto nei seguenti protocolli:


- 1. Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid – 19 nei cantieri edili 19 marzo 2020;**
- 2. Atti emanati da Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (documento condiviso con Anas S.p.A., RFI, ANCE, Feneal;**
- 3. Protocollo condiviso di regolamentazione per il Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL) contenimento della diffusione del covid – 19 nei cantieri (NB: integrazione del precedente protocollo, al n. 2 di questa tabella, sottoscritto il 19 marzo 2020) 24 aprile 2020.**

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____

Data _____

Firma e timbro legale rappresentante con, corrente per accettazione e presa visione

	CSA-rev 2(1).doc	Area Manutenzione e Gestione Investimenti PISTOIA
---	------------------	--

Art. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO ED IMPORTO DEL CONTRATTO

1. L'importo complessivo dell'appalto posto a base dell'affidamento, ammonta a complessive **131.678,10 (euro centotrentunomilaseicentosettantotto/10)**, oltre I.V.A. come risulta dalla stima di progetto riportata nella tabella di seguito riportata:

Tabella 1

		Colonna A	Colonna B	Colonna C (A+B)
		Importo esecuzione lavori al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e coordinamento in cantiere	TOTALE
1	A misura	€.128.584,75	€.3.093,35	€.131.678,10
2	A corpo			
3	In economia			
1+2+3	TOTALE			€.131.678,10
OPZIONI				
Misure AntiCOVID19		€. 2.290,06	€. 3.230,00	€.5.520,06
Valore stimato dell'appalto		€. 130.874,81	€. 6.323,35	€.137.198,16


2. L'importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi riportati nella Tabella 1:
- Importo dei lavori della Colonna A al netto del ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;
 - importo degli oneri della sicurezza di cui alla Colonna B già predeterminati dalla Stazione appaltante e non soggetti a ribasso d'asta.
3. Ai fini della determinazione della soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti e degli importi di classifica per la qualificazione di cui all'articolo 61 del Regolamento generale, rileva l'importo riportato nella Colonna C della tabella 1 sopra riportata, in corrispondenza del – IMPORTO TOTALE APPALTO (1+ 2 + 3)» e dell'ultima colonna «TOTALE».
4. All'interno dei lavori di cui alla Tabella 1 sono state stimate in via presuntiva le seguenti incidenze, ricomprese nel predetto importo soggetto a ribasso d'asta, stimate dalla stazione appaltante nelle seguenti misure:
- a) Costo del lavoro (inteso come costo del personale e della manodopera, inclusi gli oneri previdenziali, assistenziali ed ogni altro onere riflesso, con la sola eccezione dell'Utile e delle Spese generali) previsto dall'art.33 comma 1 lettera f) del DPR 207/2010, è pari al 30.98% e quindi corrispondente ad € 40.790,19 come estrapolato dal relativo allegato al progetto MND – Quadro di incidenza percentuale della manodopera;
 - b) incidenza delle spese generali (SG) pari al 15%;
 - c) incidenza dell'utile d'impresa (UI) pari al 10%.
5. Anche ai fini del combinato disposto dell'articolo 97, comma 5, del Codice dei contratti e dell'articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008, gli importi del costo del lavoro e dei costi

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____

Data _____

Firma e timbro legale rappresentante con, corrente per accettazione e presa visione

	CSA-rev 2(1).doc	Area Manutenzione e Gestione Investimenti PISTOIA
---	------------------	--

di sicurezza aziendali indicati rispettivamente alle lettere a) e b) del precedente comma 4, sono ritenuti congrui.

6. Nel rispetto del DPCM 26 aprile 2020, all'allegato 7, riportante il "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri" e la Deliberazione del Presidente della Giunta Regionale Toscana n.645 del 25 maggio 2020 che detta disposizioni operative per il riconoscimento dei costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del Covid 19 nei cantieri, si riporta di seguito la seguente ulteriore tabella:

Tabella 1b

		Colonna A	Colonna B	Colonna C (A+B)
		Importo dato dall'incremento del 2% delle spese generali	Oneri aggiuntivi da PSC derivante da adoziane di misure di sicurezza per emergenza Covid 19	TOTALE
1	A misura	2.290,06	3.230,00	€5.520,06

7. Gli importi di cui alla tabella 1b saranno corrisposti all'aggiudicatario, laddove le misure di sicurezza dovessero essere messe in atto per far fronte all'emergenza Covid 19 nella maniera che segue:
- Per quanto concerne gli oneri della sicurezza riconosciuti quale incremento percentuale delle spese generali su tutte le lavorazioni, l'importo da aggiungere sarà calcolato applicando il ribasso offerto sull'importo determinato dalla stazione appaltante di cui alla Colonna A e aggiungendo l'importo così ottenuto all'importo contrattuale;
 - Importo degli oneri di sicurezza aggiuntivi di cui alla Colonna B calcolati in funzione della durata della loro effettiva adozione.

Art. 3 MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO


- Il contratto è stipulato "a misura" - secondo le definizioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera eeee) e art.59 comma 5 bis del D. Lgs. 50/2016, nonché degli articoli 43 comma 7 del D.P.R. n.207/2010.
- L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016.
- Le cifre che nel presente quadro indicano gli importi presuntivi delle categorie di lavoro a misura, soggetti al ribasso d'asta, potranno variare in più o in meno per effetto di variazioni nelle rispettive quantità, e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, ovvero anche a causa di soppressione di alcune categorie previste e di esecuzione di altre non previste, senza che l'appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente Capitolato o prezzi diversi da quelli indicati nell'elenco prezzi, purché l'importo complessivo dei lavori resti dentro i limiti fissati dall'art. 106 del Decreto Legislativo 16.01.2016 n.50 e successive modifiche ed integrazioni. Gli importi dei compensi a corpo, di cui al successivo articolo 23, fissi ed invariabili, sono soggetti anch'essi al ribasso d'asta.

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____

Data _____

Firma e timbro legale rappresentante con, corrente per accettazione e presa visione

	CSA-rev 2(1).doc	Area Manutenzione e Gestione Investimenti PISTOIA
---	------------------	--

4. I prezzi contrattuali di cui al precedente comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili o ordinati ed autorizzate ai sensi dell'art.106 del Codice dei Contratti.
5. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono ai lavori posti a base di gara di cui all'articolo 2 comma 1 colonna a) del presente capitolato mentre gli oneri della sicurezza di cui al medesimo articolo colonna b) costituiscono vincolo negoziale l'importo degli stessi indicati a tale scopo dalla stazione appaltante negli atti progettuali.
6. Il contratto, che dovrà essere stipulato entro i successivi sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici.
7. Se l'aggiudicatario non stipula il contratto definitivo nel termine stabilito, l'Amministrazione appaltante attiverà la procedura per l'incameramento del deposito cauzionale provvisorio dandone comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Art. 4 CATEGORIE DEI LAVORI

1. Ai sensi dell'articolo 61 comma 3 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ed in conformità all'allegato "A" dello stesso Regolamento, nonché dell'art. 3, comma 1, lett. oo-bis) e oo-ter) del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i., i lavori sono riconducibili alla categorie di seguito alla Tabella 2 di seguito riportata:

Tabella 2

Lavorazione	Categ. Ex all.A DPR 207/2010	Class. Ex art.61 DPR 207/2010	Qual. obbl (si/n o)	Importo	%	Indicazioni ai fini della gara	
						Prevalente /scorpor. (P/S)	Subappaltabile (SI/NO)
1 Edifici civili ed industriali	Rif. OG1	Requisiti art. 90 207/2010	si	€. 82.762.31	62,85	P	SI Entro i limiti art.105 c.2 D. Lgs 50/2016
2 Impianti elettrici	Rif. OS30	Requisiti art. 90 207/2010	si	€. 32.914.50	25,00	S	SI Entro i limiti art.105 c.5 D. Lgs 50/2016
3 Impianti termici e condizionamento	Rif. OS28	Requisiti art. 90 207/2010	si	€. 16.001,29	12,15	S	SI Entro i limiti art.105 c.2 D. Lgs 50/2016

2. Tali categorie costituiscono indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione dei lavori di cui all'art. 83 del Regolamento generale.
3. Per l'esecuzione dei lavori è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____

Data _____

Firma e timbro legale rappresentante con, corrente per accettazione e presa visione

- a) Per la categoria **OG1**, assimilabile alla prevalente, essendo di importo inferiore ad €.150.000,00 è sufficiente la dimostrazione dei requisiti di cui all'art. 90, comma 1, del D.P.R. 207/2010 o in alternativa, per le imprese che ne siano in possesso, di attestazione SOA in classifica I in corso di validità.
- b) Le opere riconducibili alla categoria **OS 30 non possono essere oggetto di avvalimento, ai sensi dell'art. 89, comma 11, del D.lgs. 50/2016 e s.m.** Per tali opere è necessaria la qualificazione in proprio che può essere comprovata, **sia con attestazione SOA, in corso di validità, nella categoria OS 30 o OG 11, classifica I, sia con il possesso dei requisiti di cui all'art. 90, comma 1, del DPR 207/2010**, poiché tali lavorazioni sono di importo inferiore ad €.150.000,00. Inoltre, per le lavorazioni riconducibili alla categoria OS 30, ai sensi dell'art. 105, comma 5, del stesso decreto e dell'art. 1 comma 2, del D.M. 248/2016, l'eventuale subappalto "*non può superare il 30% dell'importo di dette opere e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso*". Pertanto, L'Operatore economico, se non in possesso di attestazione SOA nella categoria OS 30 o OG 11, classifica I, nel caso in cui intendesse subappaltare tali lavorazioni, dovrà possedere, nella stessa categoria scorporabile, i requisiti di capacità tecnico organizzativa ed economico-finanziaria nella misura minima del 70% del relativo importo, e dovrà obbligatoriamente indicare, in sede di presentazione dell'offerta, di voler subappaltare le quote parti di tale categoria corrispondenti ai requisiti di cui è sprovvisto (*subappalto qualificante*) ovvero partecipare alla procedura di gara in R.T.I. con operatore economico in possesso di idonea qualificazione.
- c) Per le lavorazioni riconducibili alla categoria OS28 è necessaria la qualificazione in proprio che può essere comprovata, **sia con attestazione SOA, in corso di validità, nella categoria OS 28 o nella categoria OG 11, classifica I, sia con il possesso dei requisiti di cui all'art. 90, comma 1, del DPR 207/2010**, poiché tali lavorazioni sono di importo inferiore ad €.150.000,00. In alternativa le lavorazioni riconducibili alla categoria OS 28 possono essere integralmente subappaltate ad impresa in possesso di idonea qualificazione. In tal caso l'Operatore economico dovrà, in sede di presentazione dell'offerta, dichiarare obbligatoriamente di voler subappaltare tali lavorazioni (*subappalto qualificante*) ovvero partecipare alla procedura di gara in R.T.I. con operatore economico in possesso di idonea qualificazione.
3. Ai sensi dell'art. 92, comma 1, ultimo periodo, del D.P.R. 207/2010, i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dal concorrente devono da questi essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
4. Ai sensi dell'art. 34 del Codice dei contratti relativo ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale, l'appaltatore deve altresì dimostrare la propria capacità di applicare le misure di gestione ambientale e il rispetto dei principi di responsabilità sociale di cui al punto 2.1 del Decreto 24 dicembre 2015 "**Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici**".

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____

Data _____

Firma e timbro legale rappresentante con, corrente per accettazione e presa visione

Art. 5 GRUPPI DI CATEGORIE OMOGENEE E CATEGORIE CONTABILI

1. Ai sensi dell'art 43 commi 6, 7 e 8 e 184 del Regolamento generale di cui al D.P.R. 207/2010, i gruppi di lavorazioni omogenee sono indicati nella tabella "3" di seguito riportata:

Tabella 3


TABELLA "B" PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE						
Categorie omogenee		IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA	% SOTTOC ATEGOR IA DEI LAVORI	Oneri della sicurezza	IMPORTO COMPLESSI VO	% sul totale
OPERE EDILI ED AFFINI						
1	Demolizioni rimozioni e smontaggi	€ 16 141,32	19,97%			12,26%
2	Murature consolidamenti ed opere	€ 7 033,31	8,70%			5,34%
3	Massetti e sottofondi	€ 3 050,60	19,52%			2,32%
4	Pavimenti e rivestimenti	€ 18 292,04	22,63%			13,89%
5	Intonaci	€ 4 004,89	8,38%			3,04%
6	Tinteggiature e verniciature	€ 6 064,17	4,72%			4,61%
7	Infissi	€ 13 158,00	16,28%			9,99%
8	Pareti e controsoffitti in cartongesso	€ 11 839,74	14,65%			8,99%
9	Trasporti e movimentazioni	€ 432,61	0,54%			0,33%
10	Finiture	€ 801,40	0,99%			0,61%
SOMMA OPERE EDILI		€ 80 818,08	100,00%	€ 1 944,23	€ 82 762,31	62,85%
IMPIANTI						
1	Impianto elettrico	€ 32 141,28	67,29%	€ 773,22	€ 32 914,50	25,00%
2	Impianto riscaldamento e	€ 15 625,39	32,71%	€ 375,90	€ 16 001,29	12,15%
SOMMA IMPIANTI		€ 47 766,67	100,0%	€ 1 149,12	€ 48 915,79	37,15%
IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA		€ 128 584,75		€ 3 093,35	€ 131 678,10	100,00%

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____

Data _____

Firma e timbro legale rappresentante con, corrente per accettazione e presa visione

	CSA-rev 2(1).doc	Area Manutenzione e Gestione Investimenti PISTOIA
---	------------------	--

CAPO 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete e in G.E.I.E., nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.
5. Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto posto a base di gara, retrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato Speciale d'appalto.
6. In tutti i casi nei quali nel presente Capitolato speciale d'appalto, nel contratto e in ogni altro atto del procedimento sono utilizzate le parole "Documentazione di gara" si intendono il bando di gara di cui all'articolo 71 del Codice dei contratti e i relativi allegati.
7. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro e, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
8. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

Art. 7 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto di appalto, ancorché non materialmente allegati, i seguenti documenti:
 - a) il Capitolato generale d'appalto, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato Speciale o non previsto da quest'ultimo; comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____

Data _____

Firma e timbro rappresentante con, corrente per accettazione e presa visione


- b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo e comprendente le prescrizioni e le specifiche tecniche;
- c) l'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 3, comma 3 (compreso quello relativo agli oneri della sicurezza);
- d) tutti gli elaborati grafici progettuali e le relazioni predisposte dalla stazione appaltante ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3);
- e) il piano di sicurezza e coordinamento nonché le proposte integrative di cui all'art.100 comma 5 del D. Lgs 81/2008 se accolte dal coordinatore per la sicurezza ed il POS;
- f) il cronoprogramma dei lavori di cui all'art. 40 del Regolamento approvato con DPR 207/2010;
- g) Le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e 37;
- h) Il computo metrico estimativo;
- i) l'offerta economica.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
- D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss. mm. ii.;
 - Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020;
 - D.L. 21 giugno 2016, n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" convertito con Legge 9 agosto 2013;
 - D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e ss. mm. ii. "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove e dalle disposizioni in materia di documentazione antimafia;
 - D.Lgs. 30 aprile 2008, n. 81 e ss. mm. ii., con i relativi allegati;
 - Legge Regionale 13 luglio 2007, n. 38 e ss. mm. ii. e dal relativo regolamento attuativo, approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 45/R del 7.8.2008;
 - per le parti non abrogate e fino al termine di validità delle stesse, dal D.P.R.207/2010 e ss. mm. ii.;
 - Decreto 7 marzo 2018, n.49;
 - Capitolato Generale per l'Appalto dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. n.145 del 19 aprile 2000 e ss. mm. ii. per le parti non abrogate;
 - Norme UNI, CEI, UNI-CIG, UNI-VVF, Eurocodici, ecc.;
 - Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al DM 14/01/2008;
 - Testo Unico dell'edilizia DPR 380/01 e s.m.;
 - D.M. 37/2008;
 - Normativa Nazionale e Regionale in materia di edilizia, lavori pubblici, salvaguardia del territorio e di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie.

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____

Data _____

Firma e timbro legale rappresentante con, corrente per accettazione e presa visione

	CSA-rev 2(1).doc	Area Manutenzione e Gestione Investimenti PISTOIA
---	------------------	--

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
 - a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione in categorie omogenee, ancorché inserite ed integranti il presente Capitolato speciale;
 - b) le quantità delle singole voci elementari, rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.

Art. 8 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

1. La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 22 e 23 troveranno applicazione le linee guida emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in materia di esecuzione e contabilizzazione dei lavori.
In ogni caso si avrà che:
 - a) il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale. Prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllarne le voci e le quantità attraverso l'esame degli elaborati progettuali e pertanto di formulare l'offerta medesima tenendo conto di voci e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti. L'offerta, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali, resta comunque fissa ed invariabile,
 - b) la presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di presa d'atto delle condizioni di cui alla lettera a), con particolare riguardo alla circostanza che l'indicazione delle voci e delle quantità e dai prezzi unitari indicati nel computo metrico e nel computo metrico estimativo integranti il progetto a base di gara, non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta resta fissa ed invariabile.
3. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____

Data _____

Firma e timbro legale rappresentante con, corrente per accettazione e presa visione

Art. 9 MODIFICHE DELL'OPERATORE ECONOMICO APPALTATORE

1. In caso di fallimento dell'appaltatore, o altra condizione di cui all'articolo 110, comma 1, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo.
Resta ferma, ove ammissibile, l'applicabilità della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6.
2. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del Codice dei contratti.
3. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell'articolo 48, comma 19, del Codice dei contratti, è sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.
4. Le previsioni di cui ai commi 17, 18, 19 dell'articolo 48 del Codice dei contratti trovano applicazione anche ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b), c), ed e) dello stesso Codice e laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in sede di gara.

Art. 10 RAPPRESENTANTE APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE CANTIERE


1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Se l'appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____

Data _____

Firma e timbro legale rappresentante con, corrente per accettazione e presa visione

	CSA-rev 2(1).doc	Area Manutenzione e Gestione Investimenti PISTOIA
---	------------------	--

comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11 NORME GENERALI MATERIALI, COMPONENTI, SISTEMI D'ESECUZIONE

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.
3. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al D. Lgs. 16/06/2017 n. 106 recante "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE" (GU Serie Generale n.159 del 10-07-2017).
4. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle "Norme tecniche per le costruzioni" approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008)) e il successivo aggiornamento normativo del 17 gennaio 2018 (in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018), nonché della Circolare 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP. Istruzioni per l'applicazione dell'Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni" di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018. (pubblicato sulla GU n.35 del 11-2-2019 – Suppl. Ordinario n. 5).
5. Il direttore dei lavori, oltre a quelli che può disporre autonomamente, esegue, altresì, tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee e dal Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione.
6. Il direttore dei lavori rifiuta in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l'esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. I materiali e i componenti sono messi in opera solo dopo l'accettazione del direttore dei lavori. L'accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo. Non

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____

Data _____

Firma e timbro legale rappresentante con, corrente per accettazione e presa visione

rileva l'impiego da parte dell'esecutore e per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell'esecuzione di una lavorazione più accurata.

7. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'esecutore e sono rifiutati dal direttore dei lavori nel caso in cui quest'ultimo ne accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile, entro quindici giorni dalla scoperta della non conformità alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, al progetto o al contratto del materiale utilizzato o del manufatto eseguito.
8. Il direttore dei lavori o l'organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico dell'esecutore.
9. I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificare le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera.
10. Il direttore dei lavori verifica altresì il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le modalità poste in atto dall'esecutore in merito al riutilizzo di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.
11. Il direttore dei lavori impartisce all'esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie ordini di servizio, che devono essere comunicati al RUP, nonché annotati, con sintetiche motivazioni, che riportano le ragioni tecniche e le finalità perseguite alla base dell'ordine, nel giornale dei lavori con le modalità di cui all'articolo 15 del D.M. II.TT. 7/3/2018 n. 49. L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve.
12. Il direttore dei lavori controlla il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e successivamente dettagliati nel programma di esecuzione dei lavori di cui all'articolo 19.
13. Nei casi in cui non siano utilizzati strumenti informatici per il controllo tecnico, amministrativo e contabile dei lavori, gli ordini di servizio devono comunque avere forma scritta e l'esecutore deve restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza.
14. Il direttore dei lavori redige il processo verbale di accertamento di fatti o di esperimento di prove e le relazioni per il RUP.

CAPO 3 TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 12 ADEMPIMENTI ANTERIORI ALL'INIZIO DEI LAVORI

1. L'appaltatore, alla stipula del contratto o, in caso di consegna anticipata ai sensi dell'articolo 13, comma 15, prima dell'inizio dei lavori, deve acquisire dalla DL l'atto di assenso, comunque denominato, previsto dalla normativa urbanistico-edilizia o da qualunque altra normativa speciale, necessario per l'esecuzione dei lavori atto a dimostrarne la legittimità.

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____

Data _____

Firma e timbro legale rappresentante con, corrente per accettazione e presa visione

2. L'appaltatore, al più tardi al momento della consegna dei lavori, deve acquisire dalla D.L. la documentazione presentata, unitamente alla denuncia degli impianti e delle opere relativi alle fonti rinnovabili di energia e al risparmio ed all'uso razionale dell'energia, ai sensi dell'art.125 del D.P.R. n.380 del 2001 in ottemperanza alle procedure ed alle condizioni della normativa regionale applicabile.
3. L'appaltatore, non appena stipulato il contratto, con adeguato anticipo rispetto alla data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell'articolo 13, deve predisporre, sottoscrivere e presentare la documentazione necessaria all'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'articolo 94 del d.P.R. n. 380 del 2001 e all'articolo 18 della legge n. 64 del 1974, in ottemperanza alle procedure e alle condizioni della normativa regionale applicabile.

Art.13 CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.
2. Il direttore dei lavori comunica con un congruo preavviso all'esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il direttore dei lavori trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP. Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.
3. Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.
4. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore al limite indicato al comma 12. Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite al comma 13.
5. La stazione appaltante si riserva la facoltà di non accogliere l'istanza di recesso dell'esecutore.
6. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.
7. Nelle ipotesi previste dai commi 4, 5 e 6 il RUP ha l'obbligo di informare l'Autorità.
8. Il direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi. Il processo verbale di consegna deve essere redatto in contraddittorio con l'esecutore e deve contenere:

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____

Data _____

Firma e timbro legale rappresentante con, corrente per accettazione e presa visione


- a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
 - b) l'indicazione delle aree, dei locali, e delle condizioni di disponibilità dei mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori dell'esecutore, nonché l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore stesso;
 - c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.
9. Il direttore dei lavori provvede alla consegna parziale dei lavori se prevista in relazione alla natura dei lavori da eseguire ovvero nei casi di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili. Nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'esecutore è tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori. Nei casi di consegna parziale, la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale redatto dal direttore dei lavori. Quando il direttore dei lavori provvede alla consegna d'urgenza, il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisoriale.
10. Nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo, non si procede alla consegna e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare.
11. Fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile nei confronti della stazione appaltante del direttore dei lavori per il caso di ritardo nella consegna per causa imputabile al medesimo, tale ritardo è valutabile dalla stazione appaltante ai fini della performance, ove si tratti di personale interno alla stessa; in caso di affidamento dell'incarico a soggetto esterno, all'atto del conferimento sono disciplinate le conseguenze a carico dello stesso per la ritardata consegna.
12. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'esecutore dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a causa imputabile alla stazione appaltante, l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate e, comunque, in misura non superiore al 1,00 per cento dell'importo del contratto.
13. Nel caso previsto dal comma 12, ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'esecutore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal cronoprogramma nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori. Oltre alle somme espressamente previste dal comma 12, nessun altro compenso o indennizzo spetta all'esecutore. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 12, debitamente quantificata, è inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del primo periodo è formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità.

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____

Data _____

Firma e timbro legale rappresentante con, corrente per accettazione e presa visione

	CSA-rev 2(1).doc	Area Manutenzione e Gestione Investimenti PISTOIA
---	------------------	--

14. Nel caso di subentro di un esecutore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il direttore dei lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo esecutore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi. Qualora l'esecutore sostituito nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme al nuovo esecutore. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine per la consegna dei lavori assegnato dal direttore dei lavori al nuovo esecutore, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.
15. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
16. Il RUP accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'articolo 41 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
17. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d'urgenza ai sensi del comma 15, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l'urgenza è limitata all'esecuzione di alcune di esse.

Art. 13 - bis Consegna anticipata in caso d'urgenza

1. A parziale deroga di quanto previsto dal comma 1 del precedente articolo 13, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 120/2020, fino al 31.12.2021, la Stazione appaltante procederà alla consegna in via d'urgenza dei lavori, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo Codice, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedurale gara. La DL provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica, ai sensi dell'art. 5 comma 9, ultimo periodo del DECRETO 7 marzo 2018, n. 49, espressamente nel verbale che l'immediato avvio dei lavori avviene ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a) del D.L. avanti richiamato, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente, comprese le opere provvisoriale.

Art. 14 TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **giorni 45 (Quarantacinque)** decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____

Data _____

Firma e timbro legale rappresentante con, corrente per accettazione e presa visione

2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole e relative condizioni climatiche.
3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art.15 PROROGHE

1. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui al precedente articolo 14, comma 1, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine predetto.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata oltre il termine di cui al comma 1, purché prima della scadenza contrattuale, se le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.
5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 14 comma 1, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.

Art. 16 SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI

1. Ai sensi dell'art.107 comma 1 del Codice dei Contratti, qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), del D. Lgs 50/2016; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all'appaltatore.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
 - a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____

Data _____

Firma e timbro legale rappresentante con, corrente per accettazione e presa visione

- b) l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
- c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. Il verbale di sospensione, controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. Qualora l'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'articolo 107 comma 4 e 108 comma 3 del D. Lgs 50/2016 in quanto compatibili.
4. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
5. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che dovrà indicare: il precedente verbale di sospensione, i giorni di effettiva sospensione e il nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data della comunicazione all'appaltatore. Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
6. Ai sensi dell'art.107 comma 2 del Codice dei Contratti, se la sospensione o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 14, o comunque superano sei mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui al successivo articolo 19.

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____

Data _____

Firma e timbro rappresentante con, corrente per accettazione e presa visione

8. In caso di sospensione dei lavori ai sensi dell'articolo 107 del codice, il direttore dei lavori dispone visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della manodopera e dei macchinari eventualmente presenti e dà disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.
9. Il contratto deve contenere una clausola penale nella quale il risarcimento dovuto all'esecutore nel caso di sospensioni totali o parziali disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1,2,e 4 dell'articolo 107 del codice sia quantificato sulla base dei seguenti criteri:
 - a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10% e le spese generali nella misura del 15% e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 %. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
 - b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2 comma 1 lettera e) del decreto legislativo n.231 del 9 ottobre 2002, computati sulla percentuale del 10%, rapportata alla durata della illegittima sospensione;
 - c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;
 - d) La determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.
10. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori.
11. Il direttore dei lavori è responsabile nei confronti della stazione appaltante di un'eventuale sospensione illegittima dal medesimo ordinata per circostanze non previste dall'articolo 107 del codice.

Art.17 SOSPENSIONI ORDINATE DAL R.U.P.


1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.
3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le disposizioni dell'articolo 19, commi 2, 3, 5, 6 e 7, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
4. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:
 - a) in applicazione di provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria, anche in seguito alla segnalazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____

Data _____

Firma e timbro legale rappresentante con, corrente per accettazione e presa visione

	CSA-rev 2(1).doc	Area Manutenzione e Gestione Investimenti PISTOIA
---	------------------	--

- b) per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali varianti di cui all'articolo 38 comma 9.

Art.18 PENALI IN CASO DI RITARDO

1. Ai sensi dell'articolo 113 bis, comma 4 del Codice dei Contratti, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all' 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di:
 - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi,
 - b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
 - c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
 - d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 19.
4. La penale di cui al precedente comma 2 lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al secondo comma lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al Responsabile del Procedimento da parte del Direttore dei Lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di redazione del certificato di cui all'articolo 56.
6. L'importo complessivo della penale non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 21 in materia di risoluzione del contratto.
7. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art.19 PROGRAMMA ESECUTIVO LAVORI APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA

1. Entro quindici giorni dalla sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispose e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____

Data _____

Firma e timbro legale rappresentante con, corrente per accettazione e presa visione

dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili col rispetto dei termini di ultimazione.

Qualora l'appaltatore non consegna alla direzione dei lavori il programma esecutivo dei lavori nei termini sopraindicati sarà preso come riferimento il cronoprogramma del progetto esecutivo.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
 - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
 - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza al decreto legislativo n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art.20 INDEROGABILITA' DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____

Data _____

Firma e timbro legale rappresentante con, corrente per accettazione e presa visione

- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto o dal capitolato generale d'appalto;
 - f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
 - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.
 - h) Le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del D. Lgs 81/08.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all'articolo 16 e 17, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 18, né per l'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 21.

Art.21 CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- 1. L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori superiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'art.108 comma 4 del Codice dei Contratti.
- 2. La risoluzione del contratto di cui al comma 1, trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per compiere i lavori.
- 3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 18 comma 1 è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
- 4. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fidejussoria.

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____

Data _____

Firma e timbro legale rappresentante con, corrente per accettazione e presa visione

5. La Stazione appaltante ha altresì facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
- frode nell'esecuzione dei lavori;
 - inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui all'articolo 48 del presente capitolato speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.
6. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
7. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
8. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature, dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

CAPO 4 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 22 LAVORI A MISURA

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____

Data _____

Firma e timbro legale rappresentante con, corrente per accettazione e presa visione

- rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
 3. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.
 4. La contabilizzazione delle opere è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 3, comma 3.
 5. Gli oneri per la sicurezza, sono valutati sulla base dei prezzi di cui all'elenco allegato al presente Capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.

Art. 23 LAVORI A CORPO

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo del lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d'asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dell'eventuale lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
3. La contabilizzazione dell'eventuale lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito ai sensi dell'art.184 del Regolamento generale.
4. L'elenco dei prezzi unitari ed il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
5. Gli oneri per la sicurezza, se stabiliti a corpo in relazione ai lavori di cui al comma 1, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____

Data _____

Firma e timbro legale rappresentante con, corrente per accettazione e presa visione

Art. 24 EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA

1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante in corso di contratto è effettuata con le seguenti modalità:
 - a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati ai sensi dell'articolo 40;
 - b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del lavoro, secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non già comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.
2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati con le modalità di cui al comma 1, senza applicazione di alcun ribasso.
3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate con le seguenti modalità, secondo il relativo ordine di priorità:
 - a) nella misura dichiarata dall'appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi ai sensi dell'articolo 97, commi da 4 a 7, del Codice dei contratti;
 - b) nella misura determinata all'interno delle analisi dei prezzi unitari integranti il progetto a base di gara, in presenza di tali analisi.

Art. 25 VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIE' D'OPERA

1. Non sono valutati i manufatti e i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla DL.

CAPO 5 DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 26 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO


1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da erogare entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.
1-bis Ai sensi del comma 1 dell'art. 207- Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici - del Decreto legge 19.05.2020, n. 34, convertito in legge 17.07.2020, n. 77, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", a parziale deroga di quanto stabilito al precedente comma 1, l'importo dell'anticipazione può essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per l'intervento oggetto del presente capitolato speciale d'appalto.
- 1-ter. Ai sensi dall'art. 91, comma 2, del decreto richiamato al precedente comma 1-bis, l'erogazione dell'anticipazione è consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, di cui all'articolo 32, comma 8, del Codice dei contratti pubblici.
2. L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____

Data _____

Firma e timbro legale rappresentante con, corrente per accettazione e presa visione

	CSA-rev 2(1).doc	Area Manutenzione e Gestione Investimenti PISTOIA
---	------------------	--

3. L'anticipazione è revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:
 - a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori;
 - b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all'integrale compensazione;
 - c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 19 gennaio 2018, n. 31, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;
 - d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989.
5. La Stazione procede all'escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca dell'anticipazione di cui al comma 3, salvo che l'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

Art.27 PAGAMENTI IN ACCONTO

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qual volta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23 e 24, raggiungano un importo non inferiore a **euro 60.000,00 (diconsi euro SESSANTAMILA/00)** secondo quanto risultante dal registro di contabilità e dallo stato di avanzamento di cui all'art.14 del D.M. 49/18.
2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1:
 - a) al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto dall'art. 2 comma 2;
 - b) incrementato della quota relativa agli oneri di sicurezza previsti nella tabella 1 colonna B di cui all'articolo 2;
 - c) al netto della ritenuta dello 0,50% a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell'art.30 comma 5, secondo periodo, del codice dei contratti, da liquidarsi nulla ostando, in sede di conto finale.
 - d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.
3. Sono riconosciuti inoltre, a valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante indicate nei quadri economici dell'intervento e, ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi d'asta, i maggiori costi derivanti dall'adeguamento e dall'integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento, in attuazione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e all'articolo 1 del

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____

Data _____

Firma e timbro legale rappresentante con, corrente per accettazione e presa visione

- decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e il rimborso di detti oneri avviene in occasione del pagamento del primo stato di avanzamento successivo all'approvazione dell'aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento recante la quantificazione degli oneri aggiuntivi;
4. Entro 15 (quindici) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1
 - a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 14 del DM 49/2018, che deve recare la dicitura: "Lavori a tutto il ..." con l'indicazione della data di chiusura;
 - b) il RUP, entro i successivi 7 (sette) giorni, emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione.
 - c) sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 26, comma 2.
 5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 29, la Stazione appaltante provvede a corrispondere l'importo del certificato di pagamento, secondo quanto previsto dall'art.11 bis del Codice dei Contratti come sostituito dall'articolo 4 della L.37/2019, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura elettronica.
L'iva è a carico della Stazione appaltante che applica l'articolo 17 ter del DPR 26/10/1972 n. 633.
 6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
 7. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento purché non eccedente tale percentuale, anche se l'importo della relativa rata sia inferiore all'importo minimo di cui al citato comma 1. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 32. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

Art.28 PAGAMENTI A SALDO

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____

Data _____

Firma e timbro legale rappresentante con, corrente per accettazione e presa visione

3. All'esito positivo del collaudo o del certificato di regolare esecuzione, e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura elettronica da parte dell'appaltatore. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all'articolo 27, comma 2, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, sarà corrisposta, secondo quanto previsto dall'articolo 113 bis del Codice dei Contratti come sostituito dall'articolo 4 della Legge 37/19 previa presentazione di regolare fattura elettronica. L'Iva è a carico della stazione appaltante che applica l'articolo 17 ter del DPR 26/10/1972 n.633.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. Fermo restando quanto previsto all'articolo 29, il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
 - a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
 - b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di cui all'articolo 56;
 - c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
7. L'appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Art.29 FORMALITA' ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI

1. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.
2. Ogni pagamento è altresì subordinato:
 - a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'articolo 57, comma 2; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;
 - b) agli adempimenti di cui all'articolo 49 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
 - c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti;

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____

Data _____

Firma e timbro legale rappresentante con, corrente per accettazione e presa visione

- d) all'acquisizione, ai fini dell'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, dell'attestazione del proprio revisore o collegio sindacale, se esistenti, o del proprio intermediario incaricato degli adempimenti contributivi (commercialista o consulente del lavoro), che confermi l'avvenuto regolare pagamento delle retribuzioni al personale impiegato, fino all'ultima mensilità utile.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni.
Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all'articolo 52, comma 2.

Art.30 RITARDO DEI PAGAMENTI DELLE RATE DI ACCONTO E DI SALDO

1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 27 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 30 (trenta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine trova applicazione il comma 2.
2. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 27, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.
3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 20% (venti per cento) dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.
5. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 28, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di cui al comma 2.

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____

Data _____

Firma e timbro legale rappresentante con, corrente per accettazione e presa visione

Art.31 REVISIONE PREZZI ED ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. Ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al 10% (dieci per cento) con riferimento al prezzo contrattuale e comunque in misura pari alla metà; in ogni caso alle seguenti condizioni:
 - a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
 - a.1) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate;
 - a.2) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non è stata prevista una diversa destinazione;
 - a.3) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;
 - b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;
 - c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) ai singoli prezzi unitari contrattuali per le quantità contabilizzate e accertate dalla DL nell'anno precedente;
 - d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta della parte che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della DL se non è ancora stato emesso il certificato di cui all'articolo 56, a cura del RUP in ogni altro caso.
3. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall'appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

Art.32 ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DI TALUNI MATERIALI

1. Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art.33 CESSIONE DEL PAGAMENTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____

Data _____

Firma e timbro legale rappresentante con, corrente per accettazione e presa visione

3. Dall'atto di cessione dovrà desumersi l'entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla L. 136/2010.

CAPO 6 CAUZIONI, GARANZIE ED ASSICURAZIONI

Art. 34 CAUZIONE PROVVISORIA

1. Ai sensi dell'articolo 1 comma 4 del D.Legge 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 120/2020 la Stazione appaltante non richiede la garanzia provvisoria di cui all'art.93 del D. Lgs 50/2016.


Art. 35 CAUZIONE DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1 della D. Lgs. 50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità allo schema tipo di cui all'art. 103 comma 9 del D. Lgs 50/2016, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all'articolo 103, comma 4 della D.Lgs. 50/2016. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione della metà, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____

Data _____

Firma e timbro legale rappresentante con, corrente per accettazione e presa visione

	CSA-rev 2(1).doc	Area Manutenzione e Gestione Investimenti PISTOIA
---	------------------	--

totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei contratti.
8. Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del Codice dei contratti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art.36 RIDUZIONE DELLE GARANZIE

1. Ai sensi dell'articolo 93 comma 7 del Codice dei contratti, l'importo della garanzia provvisoria, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di eco-gestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta fornendo copia dei certificati posseduti. Le micro, piccole e medie imprese nonché i Raggruppamenti o Consorzi costituiti esclusivamente dalle stesse, possono ridurre del 50% la garanzia. Tale riduzione non è cumulabile con quella di cui al primo periodo del comma 7 dello stesso articolo.
2. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:
 - a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
 - b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____

Data _____

Firma e timbro legale rappresentante con, corrente per accettazione e presa visione

3. In caso di avvalimento del sistema di qualità, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L'impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito richiesto all'impresa aggiudicataria.
4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell'articolo 63, comma 3, del Regolamento generale.
5. In deroga al comma 4, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se l'impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell'importo dei lavori che dichiara di assumere, non è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l'attestazione SOA in classifica II.
6. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, ultimo capoverso, del Codice dei contratti, le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, sopra richiamato, si applicano alla garanzia definitiva di cui all'articolo 35.

Art.37 ASSICURAZIONI A CARICO DELL'IMPRESA


1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7 della D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e, in ogni caso, almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio o di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo di cui all'art. 103 comma 9 del D. L.gs 50/2016.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
 - a) prevedere una somma assicurata non inferiore a euro 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00) di cui:

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____

Data _____

Firma e timbro legale rappresentante con, corrente per accettazione e presa visione

	CSA-rev 2(1).doc	Area Manutenzione e Gestione Investimenti PISTOIA
---	------------------	--

- partita 1) per le opere oggetto del contratto: euro 160.000,00.=;
- partita 2) per le opere e impianti preesistenti: euro 60.000,00.=;
- partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 30.000,00.=;
- b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore;
4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a euro 500.000,00.
 5. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 48 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
 6. Alla data dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione la polizza assicurativa di cui al comma 3 è sostituita da una polizza che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
 7. Qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, la responsabilità sarà solidale fra le ditte e la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.
 8. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di tipo verticale, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative "pro quota" in relazione ai lavori da esse assunti.

CAPO 7 DISPOSIZIONE PER L'ESECUZIONE

Art. 38 VARIAZIONE DEI LAVORI

1. Fermi restando i limiti e le condizioni di cui al presente articolo, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in più o in meno dell'importo contrattuale, ai sensi dell'articolo 106, comma 12, del Codice dei contratti. Oltre tale limite l'appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto.
2. Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal RUP, pertanto:
 - a) non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra contrattuali di qualsiasi tipo e quantità, senza il preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte del RUP;

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____

Data _____

Firma e timbro legale rappresentante con, corrente per accettazione e presa visione


- b) qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla DL prima dell'esecuzione dell'opera o della prestazione oggetto della contestazione;
- c) non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
3. Ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera e), non sono considerati varianti gli interventi disposti dalla DL per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo del contratto stipulato e purché non essenziali o sostanziali ai sensi dell'articolo 106, comma 4.
4. Ai sensi dell'articolo 106, commi 1, lettera c), 2 e 4, del Codice dei contratti, sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:
- a) sono determinate da circostanze imprevedute e imprevedibili, ivi compresa l'applicazione di nuove disposizioni legislative o regolamentari o l'ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
- b) non è alterata la natura generale del contratto;
- c) non comportano una modifica dell'importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta per cento) di cui all'articolo 106, comma 7, del Codice dei contratti;
- d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
- e) non modificano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario e non estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
- f) non siano imputabili a errori od omissioni progettuali di cui all'articolo 39.
5. Nel caso di cui le variazioni e/o le modifiche al contratto rientrino nel quinto d'obbligo dell'importo contrattuale è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattualizzazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante o aggiuntive.
6. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del PSC di cui all'articolo 43, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all'articolo 44, nonché l'adeguamento dei POS di cui all'articolo 45.
7. In caso di modifiche eccedenti le condizioni di cui ai commi 3 e 4, trova applicazione l'articolo 54 comma 1.
8. L'atto di ordinazione delle modifiche e delle varianti, oppure il relativo provvedimento di approvazione, se necessario, riporta il differimento dei termini per l'ultimazione di cui all'articolo 14, nella misura strettamente indispensabile.
9. Durante il corso dei lavori l'appaltatore può proporre alla DL eventuali variazioni migliorative, nell'ambito del limite di cui al comma 3, se non comportano rallentamento o sospensione dei lavori e non riducono o compromettono le caratteristiche e le prestazioni previste dal progetto.

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____

Data _____

Firma e timbro legale rappresentante con, corrente per accettazione e presa visione

	CSA-rev 2(1).doc	Area Manutenzione e Gestione Investimenti PISTOIA
---	------------------	--

Tali variazioni, previo accoglimento motivato da parte della DL devono essere approvate dal RUP, che ne può negare l'approvazione senza necessità di motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di gara. Il relativo risparmio di spesa costituisce economia per metà costituisce economia a favore della Stazione appaltante e per metà è riconosciuto all'appaltatore.


10. Nessuna variazione può essere introdotta dall'Appaltatore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione della Stazione Appaltante. Il mancato rispetto di tale divieto comporta a carico dell'Appaltatore la rimessa in pristino delle opere nella situazione originale; il medesimo sarà inoltre tenuto ad eseguire, a proprie spese, gli interventi di rimozione e ripristino che dovessero essergli ordinati dalla Stazione Appaltante ed a risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti dalla Stazione Appaltante stessa, fermo che in nessun caso può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
11. Il direttore dei lavori fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 106 del codice. Con riferimento ai casi indicati dall'articolo 106, comma 1, lettera c), del codice, il direttore dei lavori descrive la situazione di fatto ai fini dell'accertamento da parte del RUP della sua non imputabilità alla stazione appaltante, della sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione.
12. Il direttore dei lavori propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al RUP, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 106 del codice. Con riferimento ai casi indicati dall'articolo 106 comma 1, lettera c) del codice, il direttore dei lavori descrive la situazione di fatto ai fini dell'accertamento da parte del RUP della sua non imputabilità alla stazione appaltante, della sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione.
13. In caso di modifiche al progetto non disposte dal direttore dei lavori, quest'ultimo fornisce all'esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino con spese a carico dell'esecutore stesso.
14. Nel caso di cui all'articolo 106, comma 12, del codice, l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la stazione appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'esecutore a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205 e 208 del codice.
15. Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:
 - a) desumendoli dai prezzi di cui all'articolo 23, comma 16 del codice, ove esistenti;

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____

Data _____

Firma e timbro legale rappresentante con, corrente per accettazione e presa visione

	CSA-rev 2(1).doc	Area Manutenzione e Gestione Investimenti PISTOIA
---	------------------	--

- b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.
16. Qualora dai calcoli effettuati ai sensi del comma 5 risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
17. Il direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 8 comma 7 del DM 49/2018, può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP.
18. Il direttore dei lavori, entro dieci giorni dalla proposta dell'esecutore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, di variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori, trasmette la stessa al RUP unitamente al proprio parere. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le varianti migliorative, proposte nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106 del codice, non alterano in maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori.
19. Non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

Art.39 VARIANTI PER OMISSIONI OD ERRORI PROGETTUALI


1. Ai sensi dell'articolo 106, comma 2, se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indicazione di una nuova gara alla quale è invitato l'appaltatore originario.
2. Ai sensi dell'articolo 106, commi 9 e 10, del Codice dei contratti, i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____

Data _____

Firma e timbro legale rappresentante con, corrente per accettazione e presa visione

	CSA-rev 2(1).doc	Area Manutenzione e Gestione Investimenti PISTOIA
---	------------------	--

identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

3. Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 54, commi 4 e 5, in quanto compatibile.

Art.40 PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 3.
2. Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori e le prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorità:
 - a) dal prezzario di cui al comma 3, oppure, se non reperibili,
 - b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
 - c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.
3. Il prezzario ufficiale di riferimento è il prezzario della Regione Toscana, anno 2020, provincia di Pistoia, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, del Codice dei contratti, oppure il Prezzario Ufficiale della Regione Umbria 2018 entrambi reperibili presso i siti internet della Regione Toscana ed Umbria.
4. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

CAPO 8 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art.41 ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. Ai sensi dell'art. 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione dei documenti necessari per la verifica dell'idoneità tecnico professionale:
 - a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____

Data _____

Firma e timbro legale rappresentante con, corrente per accettazione e presa visione

- d) il DURC, ai sensi dell'articolo 53, comma 2;
 - e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
 - f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti:
- a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del Decreto n.81 del 2008.
 - b) del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del Decreto n.81 del 2008;
 - c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento;
 - d) il piano operativo di sicurezza di ciascuna ditta operante in cantiere fatto salvo l'eventuale differimento ai sensi dell'art.45.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
- a) dall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
 - b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
 - c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
 - d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;
 - e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'appaltatore è un consorzio ordinario; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
 - f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere per quanto di competenza.
4. Fermo restando quanto previsto dall'art.46 comma 3, l'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del Decreto Legislativo n.81 del 2008.
5. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti.
6. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione,

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____

Data _____

Firma e timbro legale rappresentante con, corrente per accettazione e presa visione

l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

7. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
8. L'appaltatore dovrà rispettare quanto previsto dalla circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 19/03/2020 relativa a:
 - “PROTOCOLLO CONDIVISO MIT DEL 19/03/2020 DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEI CANTIERI EDILI”;
 - PROTOCOLLO MIT 24/04/2020 “PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEI CANTIERI EDILI”;
 - “REGOLE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NEI CANTIERI–FASE 2”;
 - ogni ulteriore disposizione in merito anche se non espressamente citata o che verrà emanata durante il periodo di validità del contratto.

Art.42 NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato:
 - a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
 - b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
 - c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
 - d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio “incident and injury free”.
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'articolo 41, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46.

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____

Data _____

Firma e timbro legale rappresentante con, corrente per accettazione e presa visione

Art.43 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve ed eccezioni il piano di sicurezza e coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'art.100 del decreto Legislativo n. 81/2008 in conformità all'allegato XV e corredato da computo metrico estimativo dei costi della sicurezza.
2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì:
 - a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del PSC;
 - b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo 44.
3. Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad altra impresa raggruppata estromessa ai sensi dell'articolo 48, commi 27 o 18 del Codice dei contratti) si verifica una variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve provvedere tempestivamente:
 - a) ad adeguare il PSC, se necessario;
 - b) ad acquisire i POS delle nuove imprese.

Art. 44 MODIFICHE E INTEGRAZIONI PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO


1. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
 - a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non uò in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti né maggiorazioni in alcun genere del corrispettivo;

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____

Data _____

Firma e timbro legale rappresentante con, corrente per accettazione e presa visione

	CSA-rev 2(1).doc	Area Manutenzione e Gestione Investimenti PISTOIA
---	------------------	--

- b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art.45 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 18, e gli adempimenti di cui all'articolo 90, comma 9, del decreto legislativo 81/2008 con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. L'appaltatore è tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.
4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il POS non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
5. Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall'allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui all'articolo 43.

Art.46 OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008 con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli artt. da 88 a 104 e dagli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto legislativo n. 81 del 2008.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____

Data _____

Firma e timbro legale rappresentante con, corrente per accettazione e presa visione

cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

4. Il piano di **sicurezza e di coordinamento** ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. In analogia ai sensi dell'articolo 105, comma 17, del Decreto Legislativo 50/2016, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

CAPO 9 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 47 SUBAPPALTO

1. Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, il contratto di appalto non può essere ceduto a pena di nullità fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d) del suddetto Codice. Il subappalto è ammesso secondo le disposizioni dell'art. 105 del Codice dei contratti pubblici.

L'eventuale subappalto non può superare la quota del 40% (quaranta per cento) dell'importo complessivo del contratto ai sensi del comma 2 dell'art. 105 del Codice dei contratti pubblici, per le seguenti motivazioni:


- deve essere garantito lo sviluppo dell'appalto attraverso un insieme coordinato di lavorazioni edilizie ed impiantistiche da realizzarsi il più possibile anche attraverso fasi congiunte di esecuzione, evitando fenomeni di "frammentazione" delle stesse e consentendo di raggiungere la produzione prevista nel cronoprogramma dei lavori;
- il livello qualitativo dell'opera deve essere raggiunto attraverso una preponderante e continua attività dell'impresa qualificata nella Categoria Prevalente che determini unitarietà e tempestività nei livelli di esecuzione, attraverso una costante attività di coordinamento degli operatori presenti in cantiere;
- deve essere garantito il diretto e continuo controllo dei requisiti tecnico/prestazionali dell'impresa aggiudicataria (che comunque resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante ai sensi dell'articolo 105 comma 7 del Codice) e delle imprese operanti in regime di subappalto;
- devono essere garantiti i più elevati livelli di sicurezza, riducendo le interferenze tra personale di diverse imprese operanti sul medesimo cantiere;
- deve essere garantita la minore interconnessione dei lavori, intesa come riduzione delle "interferenze di cantiere", con riduzione del rischio derivante dal contemporaneo affidamento di più lavori ad una molteplicità di imprese che potrebbe pregiudicare la buona esecuzione degli interventi.

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____

Data _____

Firma e timbro legale rappresentante con, corrente per accettazione e presa visione

	CSA-rev 2(1).doc	Area Manutenzione e Gestione Investimenti PISTOIA
---	------------------	--

2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi dell'articolo 53, comma 2, alle condizioni meglio specificate ai punti successivi:

a) la Stazione appaltante autorizza il subappalto o il cottimo purché:

- l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare;
- il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016.

In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato e, pertanto, non può essere autorizzato.

b) che l'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:

- 1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:
 - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal PSC di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, le relative specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza con i costi di sicurezza previsti dal PSC;
 - l'inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 66, per quanto di pertinenza, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
 - l'individuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'articolo 83 del Regolamento generale;
 - l'individuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto, distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL e al RUP la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui al comma 4, lettere a) e b);
 - l'importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti;
- 2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;

c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____

Data _____

Firma e timbro legale rappresentante con, corrente per accettazione e presa visione

- 1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
- 2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti;
- d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:
 - 1) se l'importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000, la condizione è accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui all'articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalità di cui al successivo articolo 67, comma 2;
 - 2) il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per l'impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.
3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:
 - a) l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
 - b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;
 - c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.
4. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
 - a) ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento), deve altresì garantire che il costo del lavoro sostenuto dal subappaltatore non sia soggetto a ribasso;
 - b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal PSC di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite della DL e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
 - c) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
 - d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore,

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____

Data _____

Firma e timbro legale rappresentante con, corrente per accettazione e presa visione


- dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
1. la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
 2. copia del proprio POS in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente Capitolato speciale.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
7. Se l'appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
- a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
 - b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
 - c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.
9. Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il direttore dei lavori, con l'ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:
- a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del codice;
 - b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
 - c) registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
 - d) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'articolo 105 del codice.
10. In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento da parte dell'esecutore, il direttore dei lavori coadiuva il RUP nello svolgimento delle attività di verifica dei requisiti di capacità tecnica, ai sensi dell'articolo 89, comma 9 del codice.

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____

Data _____

Firma e timbro legale rappresentante con, corrente per accettazione e presa visione

	CSA-rev 2(1).doc	Area Manutenzione e Gestione Investimenti PISTOIA
---	------------------	--


11. Il direttore dei lavori esegue le seguenti attività di controllo:
- a) in caso di risoluzione contrattuale, cura, su richiesta del RUP, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna;
 - b) fornisce indicazioni al RUP per l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto, nonché per le valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del codice;
 - c) accerta che si sia data applicazione alla normativa vigente in merito al deposito dei progetti strutturali delle costruzioni e che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di interventi ricadenti in zone soggette a rischio sismico;
 - d) determina in contraddittorio con l'esecutore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 45, commi 1 e 2;
 - e) redige apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprietà nel corso dell'esecuzione di lavori e adotta i provvedimenti idonei a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose;
 - f) redige processo verbale alla presenza dell'esecutore dei danni cagionati da forza maggiore, al fine di accertare:
 - 1) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
 - 2) le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
 - 3) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
 - 4) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
 - 5) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
12. Il direttore dei lavori pone in atto tutti i controlli individuati dal Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione con riferimento alle specifiche attività di verifica da attuarsi durante la fase esecutiva dell'opera.
13. Ai sensi dell'art.4 della Legge 19 dicembre 2019 n.157 recante "Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 26 ottobre 2019 n.124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale per esigenze indifferibili", le imprese subappaltatrici o affidatarie che non certifichino la sussistenza dei requisiti del comma 5 dello stesso articolo, hanno l'obbligo di trasmettere al Committente, entro 5 giorni lavorativi successivi al versamento delle ritenute fiscali, la seguente documentazione:
- le deleghe di pagamento per i lavoratori dipendenti direttamente impiegati nei lavori;
 - l'elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, coinvolte nell'opera nel mese precedente, con:
 - Il dettaglio delle ritenute eseguite nel mese precedente nei confronti di ciascun lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione effettuata dal committente;
 - l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente in relazione alla prestazione effettuata nell'ambito del lavoro;
 - il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun lavoratore nell'esecuzione dell'opera.

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____

Data _____

Firma e timbro legale rappresentante con, corrente per accettazione e presa visione

	CSA-rev 2(1).doc	Area Manutenzione e Gestione Investimenti PISTOIA
---	------------------	--

La mancata trasmissione dei dati sopra elencati al Committente ovvero l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute risultanti dalla documentazione trasmessa, determina la sospensione, finché perdura l'inadempimento, del pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa (sino alla concorrenza del 20% del valore complessivo dell'opera, ovvero per un importo pari alle ritenute non versate) e l'obbligo in capo al committente di darne comunicazione entro 90 giorni all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio.

Art. 48 RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 52, commi 6 e 7, del presente Capitolato speciale, ai sensi dell'articolo 105, comma 2, terzo periodo, del Codice dei contratti è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
5. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi del comma 4, si applica l'articolo 57 commi 5, 6 e 8, in materia di tessera di riconoscimento.
6. Ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera a), del Codice dei contratti e ai fini dell'articolo 52 del presente Capitolato speciale non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.

Art.49 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. Ai sensi dell'art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016, fatte salve le condizioni di cui al Comunicato del Presidente dell'ANAC del 25.11.2020, la stazione appaltante corrisponde direttamente al

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____

Data _____

Firma e timbro legale rappresentante con, corrente per accettazione e presa visione

- subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
 - b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
2. L'appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente comunque entro 20 giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati:
- a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del subappaltatore ai sensi dell'art.53 comma 2;
 - b) all'acquisizione delle dichiarazioni di cui all'articolo 29 comma 3 relative al subappaltatore;
 - c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - d) alle limitazioni di cui agli articoli 52 comma 2 e 53 comma 4;
 - e) la documentazione a comprova del pagamento ai subappaltatori del costo del lavoro senza ribasso ai sensi dell'art.105 comma 14 del Codice dei Contratti.
3. Qualora l'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione degli atti entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non provveda a quanto richiesto.
4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:
- a) l'importo degli eventuali oneri della sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell'art.47, comma 4, lettera b)
 - b) il costo del lavoro sostenuto e documentato del subappaltatore relativo alle prestazioni fatturate;
 - c) l'individuazione delle categorie, tra quelle di cui all'allegato "A" del Regolamento generale, al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate di cui all'articolo 47 comma 2 lettera b), e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione dei lavori di cui all'allegato "B" del predetto Regolamento generale.
5. Ai sensi dell'art.105 comma 8 del Codice dei contratti, il pagamento diretto ai subappaltatori da parte della Stazione appaltante per motivi diversi dall'inadempimento dell'appaltatore, esonera l'appaltatore dalla responsabilità solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legislativo n.276 del 2003.
6. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, del decreto-legge n. 223 del 4/7/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 4/8/2006 gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale.
7. Ai sensi dell'articolo 1271, commi secondo e terzo del Codice Civile, in quanto applicabili, tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto in favore dei subappaltatori è comunque in ogni subordinato:
- a) all'emissione dello Stato di avanzamento ai termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto;

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____

Data _____

Firma e timbro legale rappresentante con, corrente per accettazione e presa visione

- b) all'assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del CSE e formalmente comunicate all'appaltatore ed al subappaltatore, relativi alle lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;
 - c) alla condizione che l'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l'importo del SAL e nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;
 - d) all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente comunicata all'appaltatore.
8. La Stazione appaltante può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall'assenza di una o più di una delle condizioni di cui al comma 7, nonché l'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all'articolo 1262 primo comma, del Codice Civile.
9. La Stazione Appaltante ai sensi e per gli effetti dell'art. 105, comma 22 del Codice dei Contratti rilascia all'appaltatore i Certificati di Esecuzione dei Lavori (ANAC) scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto.

CAPO 10 CONTROVERSIE, MANODOPERA ED ESECUZIONE D'UFFICIO

Art.50 ACCORDO BONARIO

1. Ai sensi dell'articolo 205 comma 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori possa variare tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) dell'importo contrattuale, il direttore dei lavori ne dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento il quale valuta l'ammissibilità e la non manifestata infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura.
2. La DL trasmette tempestivamente al RUP una comunicazione relativa alle riserve di cui al comma 1, corredata dalla propria relazione riservata.
3. Il RUP, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il RUP e l'appaltatore scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall'esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.
4. L'esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con l'appaltatore, effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilità di

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____

Data _____

Firma e timbro legale rappresentante con, corrente per accettazione e presa visione

idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e all'impresa. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti.

L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte dell'appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi dell'articolo 51.

5. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15 (quindici per cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'approvazione del certificato di cui all'articolo 56.
6. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla stazione appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
7. Ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; se l'importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo.
8. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche; in questi casi tutti i termini di cui al comma 2 possono essere ridotti.
9. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art.51 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del precedente articolo 50 e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale competente per territorio in relazione alla sede della Stazione appaltante.
2. L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____

Data _____

Firma e timbro legale rappresentante con, corrente per accettazione e presa visione

Art.52 CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi dell'articolo 30 comma 6 e 105 comma 10 e 11 del D. Lgs. 50/2016, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per il suo tramite, il Responsabile Unico del Procedimento, possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono, altresì, richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola.
4. Ai sensi dell'articolo 18, comma 1 lettera u), comma 3 e 26 e comma 8 del decreto n.81 del 2008 nonché dell'art.5 comma 1 primo periodo della legge 136 del 2010, 2006, n. 223, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____

Data _____

Firma e timbro rappresentante con, corrente per accettazione e presa visione

lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art.53 DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (DURC)

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di cui all'articolo 56, sono subordinati all'acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante per qualunque ragione non sia abilitata all'accertamento d'ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per qualunque motivo inaccessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato alla Stazione appaltante dall'appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall'adempimento di cui al comma 1.
3. Ai sensi dell'articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di cui all'articolo 56.
4. Ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:
 - a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
 - b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale;
 - c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori;
 - d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
5. Fermo restando quanto previsto all'articolo 54, comma 1, lettera l), nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

Art.54 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. ESECUZIONE DEI LAVORI D'UFFICIO

1. Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, nei seguenti casi:

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____

Data _____

Firma e timbro legale rappresentante con, corrente per accettazione e presa visione

- a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall'articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all'articolo 38;
 - b) all'accertamento della circostanza secondo la quale l'appaltatore, al momento dell'aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all'aggiudicazione previste dall'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma.
2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all'articolo 21, i seguenti casi:
- a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - c) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
 - d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
 - i) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
 - l) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
 - m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell'articolo 66 del presente CSA.
3. Ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del Codice dei contratti costituiscono causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:
- a) la decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____

Data _____

Firma e timbro legale rappresentante con, corrente per accettazione e presa visione

- b) il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti;
- c) la nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- d) la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all'articolo 110 del Codice dei contratti.
4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è comunicata all'appaltatore con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto all'adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
- a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti dall'appaltatore inadempiente, all'impresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilità di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori;
- b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
1. l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 2. l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta;
 3. l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
6. Nel caso l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____

Data _____

Firma e timbro legale rappresentante con, corrente per accettazione e presa visione

articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

7. Il contratto è altresì risolto per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo ai sensi dell'articolo 39. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% (dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.
8. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4 -ter e 92 comma 4 del Decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159, la stazione appaltante si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo, ai sensi dell'articolo 109 del codice dei contratti, previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali i utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

CAPO 11 DISPOSIZIONE PER L'ULTIMAZIONE

Art.55 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

1. Il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione. Qualora sia previsto nel bando e nei documenti contrattuali, il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
2. Il direttore dei lavori accerta che i documenti tecnici, prove di cantiere o di laboratorio, certificazioni basate sull'analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione.
3. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dalla DL, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'articolo 18, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____

Data _____

Firma e timbro legale rappresentante con, corrente per accettazione e presa visione

4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di cui all'articolo 56 da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall'articolo 56.
5. Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'appaltatore non ha consegnato alla DL le certificazioni e i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori. La DL non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui al comma 1, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all'articolo 32.
La predetta riserva riguarda i seguenti manufatti e impianti:
 - a) opere strutturali;
 - b) opere impiantistiche;
 - c) infissi.

Art.56 TERMINI PER IL COLLAUDO E L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.
2. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli 215 e 233 del Regolamento Generale.
3. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
4. Ai sensi dell'articolo 234, comma 2, del Regolamento generale, la stazione appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti, sull'ammissibilità del certificato di cui all'articolo 56, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori.
In caso di iscrizione di riserve sul certificato di cui all'articolo 61 per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'articolo 205, comma 5, periodi quarto o quinto, del Codice dei contratti. Il provvedimento di cui al primo periodo è notificato all'appaltatore.
5. Restano impregiudicati gli obblighi, le condizioni e gli adempimenti relativi al collaudo statico delle strutture ai sensi dell'articolo 67 del D.P.R. n. 380 del 2001 e dell'articolo 216, comma 8, del Regolamento generale.
6. In sede di collaudo il direttore dei lavori:
 - a) fornisce all'organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e trasmette allo stesso la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori;
 - b) assiste i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____

Data _____

Firma e timbro legale rappresentante con, corrente per accettazione e presa visione

c) esamina e approva il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti.

Art.57 PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more dell'emissione del Certificato di regolare Esecuzione di cui all'art.56, con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario di cui all'articolo 55, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla DL.
2. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L'appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall'articolo 55, comma 3.

CAPO 12 NORME FINALI

Art.58 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE


1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al Regolamento generale e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
 - a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
 - b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
 - c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore a termini di contratto;

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____

Data _____

Firma e timbro legale rappresentante con, corrente per accettazione e presa visione

	CSA-rev 2(1).doc	Area Manutenzione e Gestione Investimenti PISTOIA
---	------------------	--

- d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DL, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
- e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
- f) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di cui all'articolo 61, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
- g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
- h) la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero di materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- k) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
- l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di DL e assistenza;
- n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____

Data _____

Firma e timbro legale rappresentante con, corrente per accettazione e presa visione

- raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della DL con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
 - p) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
 - q) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
 - r) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
 - s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;
 - t) gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l'ufficio comunale competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata;
 - u) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;
 - v) l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal d.p.c.m. 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
 - w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
 - x) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;
 - y) l'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
 - z) l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.
2. Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____

Data _____

Firma e timbro legale rappresentante con, corrente per accettazione e presa visione


- proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
3. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (ConSORZI, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
 4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile determinata con le modalità di cui all'articolo 24, comma 3.
 5. L'appaltatore è altresì obbligato:
 - a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato non si presenta;
 - b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito dopo la firma di questi;
 - c) a consegnare alla DL, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura.
 6. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio al RUP. Restano a carico dell'esecutore:
 - a) tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
 - b) l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.
 7. L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'esecutore, spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:
 - a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
 - b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
 - c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'appaltatore;
 - d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
 - e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____

Data _____

Firma e timbro legale rappresentante con, corrente per accettazione e presa visione

	CSA-rev 2(1).doc	Area Manutenzione e Gestione Investimenti PISTOIA
---	------------------	--

8. L'appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla DL su supporto cartografico o magnetico-informatico.

L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della DL, l'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa DL.

9. L'appaltatore deve produrre alla DL un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della DL. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

10. Ai sensi dell'art.4 della Legge 19 dicembre 2019 n.157 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 26 ottobre 2019 n.124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", l'appaltatore che non certifica la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 5 dello stesso articolo, ha l'obbligo di trasmettere alla stazione appaltante, entro 5 giorni lavorativi successivi al versamento delle ritenute fiscali, la seguente documentazione:

- le deleghe di pagamento per i lavoratori dipendenti direttamente impiegati nei lavori;
- l'elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, coinvolti nell'opera nel mese precedente con:
 - il dettaglio delle ritenute eseguite nel mese precedente, nei confronti di ciascun lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione effettuata dal committente;
 - l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente in relazione alla prestazione effettuata nell'ambito di lavoro;
 - il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun lavoratore nell'esecuzione dell'opera.

La mancata trasmissione dei dati sopraindicati alla Stazione appaltante ovvero l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute risultanti dalla documentazione trasmessa, determina la sospensione, finché perdura l'inadempimento, del pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa (sino alla concorrenza del 20% del valore complessivo dell'opera, ovvero per un importo pari alle ritenute non versate) e l'obbligo in capo alla stazione appaltante di darne comunicazione entro 90 giorni all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio.

Art.59 CONFORMITA' DEGLI STANDARD SOCIALI


1. L'appaltatore deve sottoscrivere, prima delle stipule del contratto, la "Dichiarazione di conformità degli standard sociali minimi" in conformità all'Allegato I del decreto del Ministro dell'Ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n.159 del 10 luglio 2012) che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto.
2. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard minimi sociali in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____

Data _____

Firma e timbro legale rappresentante con, corrente per accettazione e presa visione

	CSA-rev 2(1).doc	Area Manutenzione e Gestione Investimenti PISTOIA
---	------------------	--

lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

3. Al fine di consentire il monitoraggio da parte della Stazione Appaltante, della conformità dei predetti standard, l'appaltatore è tenuto a:
- a) Informare fornitori e sub fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, la Stazione Appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni di esecuzione del contratto;
 - b) fornire su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub fornitori coinvolti nella catena della fornitura;
 - c) accettare e far accettare ai propri fornitori e sub fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione Appaltante;
 - d) intraprendere o far intraprendere dai propri fornitori e sub fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione Appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
 - e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate
4. Per le finalità ed il monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante può chiedere all'appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III del decreto dell'ambiente 6 giugno 2012.
5. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all'articolo 18, comma 1, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

Art.60 PROPRIETA' DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE


1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
2. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in discarica autorizzata, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto, fermo restando quanto previsto dall'art.91, comma 2, del Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42.

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____

Data _____

Firma e timbro legale rappresentante con, corrente per accettazione e presa visione

	CSA-rev 2(1).doc	Area Manutenzione e Gestione Investimenti PISTOIA
---	------------------	--

4. E' fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui al comma 2 e 3 ai fini di cui all'art. 61.

Art.61 UTILIZZO DEI MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI

1. In attuazione del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 3, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante l'utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.
2. I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:
 - a) sottofondi piazzali civili;
 - b) strati di fondazione piazzali civili;
 - c) riempimenti;
 - d) calcestruzzi con classe di resistenza $R_{ck} \leq 15$ Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520- 2, mediante aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004.
3. L'appaltatore è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.
4. L'appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art.62 TERRE E ROCCE DI SCAVO

1. Sono a carico e cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, è altresì a carico e cura dell'appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo e la relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui le terre e rocce da scavo:
 - a. siano considerati rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184 comma 3, lettera b) o dell'art.184bis, del Decreto legislativo n.152 del 2006;
 - b. siano sottratti al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186 dello stesso decreto legislativo n.186/2006 e di quanto ulteriormente disposto dall'articolo 20 comma 10 sexies della legge 19 gennaio 2009 n.2.
3. Sono infine a carico dell'appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

Art.63 CUSTODIA DEL CANTIERE


1. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____

Data _____

Firma e timbro legale rappresentante con, corrente per accettazione e presa visione

	CSA-rev 2(1).doc	Area Manutenzione e Gestione Investimenti PISTOIA
---	------------------	--

periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Art.64 CARTELLO DI CANTIERE

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
2. Il cartello di cantiere dovrà essere aggiornato periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate.

Art.65 EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO

1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al decreto legislativo n.104 del 2010.
2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto legislativo n.104 del 2010.
3. Trovino in ogni caso applicazione, ove compatibili ed in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 del Decreto legislativo n.104 del 2010.

Art.66 TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI


1. Ai sensi del l'articolo 3, commi 1 e 8 della legge n.136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste Italiane Spa, entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui agli articoli 29, commi 1, 2 e 30 e per la richiesta di risoluzione di cui all'art.29 comma 4.
2. Tutti movimenti finanziari relativi all'intervento:
 - a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub contraenti, dei sub fornitori o comunque di soggetti che eseguono i lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
 - b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1);
 - c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____

Data _____

Firma e timbro legale rappresentante con, corrente per accettazione e presa visione

	CSA-rev 2(1).doc	Area Manutenzione e Gestione Investimenti PISTOIA
---	------------------	--

eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

3. I pagamenti in favore degli enti previdenziali, assicurativi ed istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi al comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere di importo inferiore o uguale ad €1.500 (Euro millecinquecento) possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi al comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2 lettera a) deve riportare in relazione a ciascuna transazione, il CIG ed il CUP di cui all'art. 1 comma 5.
5. fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 delle legge n.136 del 2010:
 - a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2 lettera a) costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3 comma 9 bis della citata legge n.136 del 2010;
 - b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2 lettera b) e c) o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 54 comma 2 lettera b) del presente Capitolato Speciale.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i sub contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2 lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art.67 DISCIPLINA ANTIMAFIA


1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.
2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia di cui all'articolo 87 del decreto legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo.
3. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell'ordinamento giuridico, possa essere sufficiente l'idonea iscrizione nella white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa documentazione è sostituita dall'accertamento della predetta iscrizione.

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____

Data _____

Firma e timbro legale rappresentante con, corrente per accettazione e presa visione

	CSA-rev 2(1).doc	Area Manutenzione e Gestione Investimenti PISTOIA
---	------------------	--

Art.68 SPESE, IMPOSTE E TASSE

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all'art.32 comma 8 terzo periodo del Codice dei Contratti:
 - a) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - b) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori.
 - c) le spese contrattuali inerenti le imposte, i diritti di segreteria e le tasse necessarie al perfezionamento ed alla registrazione del contratto;
 - e) l'aggiudicatario deve rimborsare alla Stazione Appaltante, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi dell'art.216, comma 11, del Codice dei Contratti.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto, ivi comprese le commissioni, tariffe o altro onere determinato negli atti di gara per l'uso della piattaforma telematica nella gestione del procedimento di aggiudicazione.

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____

Data _____

Firma e timbro legale rappresentante con, corrente per accettazione e presa visione

PIOT DI SAN MARCELLO PITEGLIO

Lavori di adeguamento della sala endoscopica chirurgica del Piot di San Marcello Piteglio

QUADRO ECONOMICO

A)	IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI (soggetto a ribasso)		€	128.584,75
		A misura	€	0,00
		A corpo	€	0,00
		In economia	€	0,00
B)	IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (non soggetto a ribasso)		€	3.093,35
		A misura	€	
		A corpo	€	0,00
		In economia	€	0,00
TOTALE OPERE (escluso iva) A+B			€	131.678,10
	C1)	Lavori in economia esclusi dall'appalto	€	0,00
	C2)	Rilievi accertamenti e indagini	€	0,00
	C3)	Allacciamenti a pubblici servizi	€	0,00
	C4)	Incremento spese generali per emergenza Covid 19	€	2.290,06
	C5)	Acquisizione aree o immobili	€	0,00
	C6)	Accantonamento di cui all'Art. 106 del D.Lgs. 50/2016. (incr.sic. COVID)	€	3.230,00
	C7)	Spese tecniche relative a: - art.113 c.2 D.Lgs.50/2016 progettazione e innovazione : - progettazione 80 % - alle necessarie attività preliminari e di supporto - coordinamento della sicurezza in fase di progettazione - conferenze dei servizi - direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase esecuzione - assistenza giornaliera e contabilità - assicurazione dei dipendenti - innovazione 20%	€	2.633,56
	C8)	Spese per attività di consulenza o di supporto	€	
	C9)	Onorari incarichi professionali esterni (CSP + CSE)	€	8.791,86
	C10)	Cassa e previdenza professionisti esterni (4%)	€	351,67
TOTALE INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (escluso iva) C9+C10			€	9.143,53
	C11)	Spese incarichi professionali esterni (CSP + CSE)	€	
	C12)	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€	0,00
	C13)	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€	0,00
	C14)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€	0,00
	C15)	IVA (10%) ed eventuali altre imposte (lavori)	€	13.719,82
	C16)	IVA (22%) ed eventuali altre imposte (Spese tecniche)	€	2.011,58
	C17)	Tributi imposte ed oneri vari	€	
	C18)	imprevisti ed arrotondamento	€	293,35
TOTALE C			€	33.321,90
TOTALE IMPORTO DA IMPEGNARE A+B+C			€	165.000,00